

**Votazione popolare
del 25 settembre 2016
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1** **Iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»**
- 2** **Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»**
- 3** **Legge federale sulle attività informative (LAI)**



Su che cosa si vota?

Iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»

**Primo
oggetto**

L'iniziativa chiede che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni adottino misure affinché l'economia impieghi le risorse in modo efficiente e preservi il più possibile l'ambiente. Entro il 2050 la Svizzera dovrà ridurre il suo consumo di risorse in modo tale che, rapportato alla popolazione mondiale, non superi le capacità della Terra.

Spiegazioni pagine 4–13

Testo in votazione pagine 9–10

Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»

**Secondo
oggetto**

L'iniziativa chiede che tutte le rendite di vecchiaia dell'AVS, attuali e future, siano aumentate del 10 per cento.

Spiegazioni pagine 14–23

Testo in votazione pagina 20

Legge federale sulle attività informative (LAI)

**Terzo
oggetto**

La nuova legge fornisce al Servizio delle attività informative della Confederazione strumenti al passo con i tempi per individuare le minacce e salvaguardare la sicurezza. Nel contempo rafforza il controllo su tale Servizio.

Spiegazioni pagine 24–84

Testo in votazione pagine 32–84

**Iniziativa popolare
«Per un'economia sostenibile ed
efficiente in materia di gestione delle
risorse (economia verde)»**

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare **«Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»?**

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 128 voti contro 62 e 2 astensioni, il Consiglio degli Stati con 31 voti contro 13 senza astensioni.

L'essenziale in breve

Le risorse naturali come l'acqua, l'aria, il suolo o le materie prime sono una delle basi del nostro benessere. Oggi l'umanità consuma troppe risorse naturali. Poiché l'economia e la popolazione mondiale continuano a crescere, la pressione sull'ambiente potrà solo aumentare. Per permettere all'economia di prosperare e per mantenere anche in futuro la qualità di vita della popolazione, occorre impiegare le risorse naturali in modo più efficiente.

Contesto

L'iniziativa chiede che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni provvedano affinché l'economia svizzera impieghi le risorse naturali indigene ed estere in modo efficiente ed eviti il più possibile di danneggiare l'ambiente. L'economia deve utilizzare con parsimonia le materie prime. Deve inoltre ridurre il più possibile i rifiuti e fare in modo che questi possano essere riutilizzati e reintrodotti nel ciclo economico come materie prime. Se nel mondo tutti consumassero tante risorse naturali come la popolazione svizzera, occorrerebbe disporre delle risorse equivalenti a circa tre pianeti Terra. L'iniziativa vuole ridurre questo consumo entro il 2050 in modo tale che, rapportato alla popolazione mondiale, non superi le capacità naturali della Terra.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni degli autori dell'iniziativa. Giudica tuttavia eccessivo l'obiettivo di un'impronta ecologica pari a un pianeta Terra entro il 2050. L'iniziativa vuole ottenere troppo in troppo poco tempo. La sua accettazione richiederebbe provvedimenti di forte impatto sull'economia e potrebbe avere ripercussioni negative sulla competitività, la crescita e l'occupazione. Il Consiglio federale ha già preso numerose misure per favorire un uso efficiente delle risorse naturali. Anche il Parlamento sostiene questo obiettivo, ma ritiene che non sia necessario adottare ulteriori disposizioni. Per queste ragioni il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

L'«impronta ecologica»

L'iniziativa utilizza come parametro l'«impronta ecologica» elaborata dall'organizzazione senza scopo di lucro Global Footprint Network. Si tratta dell'unità di misura più diffusa per calcolare l'impatto ambientale del consumo. Essa misura il consumo di risorse naturali e indica la superficie che sarebbe necessaria per produrre queste risorse in modo rinnovabile e per assorbire le emissioni. Nel calcolo si tiene conto delle superfici terrestri, forestali e marine.

Secondo questo calcolo, se nel mondo tutti consumassero tante risorse naturali come la popolazione svizzera, sarebbero necessarie risorse equivalenti a circa tre pianeti Terra¹. Il consumo di energie fossili (petrolio, gas naturale e carbone) è il principale responsabile dell'impronta ecologica della Svizzera. Una parte considerevole dell'impronta ecologica del nostro Paese è imputabile ai beni e servizi che importiamo dall'estero.

¹ www.bfs.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Impronta ecologica.

Il progetto in dettaglio

Le risorse naturali come l'acqua, l'aria, il suolo o le materie prime sono una delle basi del benessere della nostra società. Oggi queste risorse sono in parte sfruttate in misura superiore alla capacità portante e di rigenerazione della Terra. Le conseguenze sono il cambiamento climatico, la perdita di varietà delle specie e di habitat naturali e la scomparsa progressiva di terreno fertile. Il consumo in Svizzera causa danni ambientali non soltanto nel nostro Paese ma in gran parte anche all'estero. Ad esempio, molti beni di consumo contengono olio di palma la cui produzione richiede il disboscamento di grandi superfici di foreste pluviali.

Sfruttiamo
in modo eccessivo
le risorse naturali

Tutto questo si ripercuote negativamente anche sulle generazioni future. L'attuale stile di vita nei Paesi industrializzati non è sostenibile in un'ottica ecologica. Se gli schemi di consumo e di produzione in Svizzera e all'estero non cambieranno, in futuro le ripercussioni negative si accentueranno ulteriormente a causa della crescita dell'economia e della popolazione.

Lo stile di vita odierno
non è sostenibile
da un punto di vista
ecologico

L'iniziativa vuole che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si impegnino a favore di un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse. Chiede che le autorità promuovano cicli della materia chiusi: questo significa che l'economia deve utilizzare con parsimonia le materie prime,

Obiettivi
dell'iniziativa

ridurre il più possibile i rifiuti e fare in modo che questi possano essere riutilizzati e reintrodotti nel ciclo economico come materie prime. Inoltre le autorità devono provvedere affinché le attività economiche evitino il più possibile i pericoli e i danni per l'ambiente. Entro il 2050 l'«impronta ecologica» della Svizzera deve essere ridotta in modo tale che, rapportata alla popolazione mondiale, non superi l'equivalente di un pianeta Terra.

In caso di accettazione dell'iniziativa, la Confederazione dovrebbe definire obiettivi a medio e lungo termine per ottenere un'impronta ecologica pari a un pianeta Terra entro il 2050. Se tali obiettivi non fossero raggiunti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni dovrebbero adottare misure supplementari o rafforzare quelle già adottate. L'iniziativa prevede varie possibilità: la Confederazione potrebbe in particolare sostenere la ricerca e l'innovazione, emanare prescrizioni sui processi di produzione, sui prodotti e sui rifiuti o prevedere incentivi finanziari, per esempio agevolazioni fiscali per comportamenti ecologici o imposte d'incentivazione sul consumo di risorse naturali. Le ripercussioni concrete dell'iniziativa dipenderanno molto dalle misure adottate dal Parlamento e dalla loro efficacia.

Conseguenze
dell'iniziativa



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»

del 18 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)», depositata il 6 settembre 2012²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2014³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 6 settembre 2012 «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 94a (nuovo)

Economia sostenibile ed efficiente in materia
di gestione delle risorse

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni operano a favore di un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse. Promuovono la chiusura del ciclo della materia e provvedono affinché le attività economiche non pregiudichino il potenziale delle risorse naturali, evitando il più possibile i pericoli e i danni all'ambiente.

² Per attuare i principi di cui al capoverso 1, la Confederazione fissa obiettivi a medio e a lungo termine. All'inizio di ogni legislatura redige un rapporto sul grado di raggiungimento di tali obiettivi. Nel caso in cui essi non vengano raggiunti, nell'ambito delle loro competenze la Confederazione, i Cantoni e i Comuni adottano misure supplementari o rafforzano quelle esistenti.

¹ RS 101

² FF 2012 7435

³ FF 2014 1627



³ Per promuovere un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse, la Confederazione può segnatamente:

- a. promuovere la ricerca, l'innovazione e la commercializzazione di beni e servizi, nonché le sinergie fra attività economiche;
- b. emanare prescrizioni sui processi di produzione, sui prodotti e sui rifiuti, nonché sugli acquisti pubblici;
- c. adottare misure di natura fiscale o budgetaria; in particolare può istituire incentivi fiscali positivi e prelevare sul consumo delle risorse naturali un'imposta di incentivazione a destinazione vincolata o senza incidenza sul bilancio.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

*8. Disposizione transitoria dell'art. 94a
(Economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse)*

Entro il 2050 l'«impronta ecologica» della Svizzera viene ridotta in modo tale che, rapportata alla popolazione mondiale, non superi l'equivalente di un pianeta Terra.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo di questa disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

L'olio di palma e il legno che importiamo causano ogni giorno il disboscamento illegale delle foreste vergini. In Svizzera crescono montagne di rifiuti, mentre si spremano preziose materie prime. Questa distruzione si può benissimo evitare: abbiamo tutti i presupposti per creare un'economia sostenibile. Mettiamo a frutto le nostre competenze tecnologiche e la nostra capacità d'innovazione per assicurare a lungo termine il nostro benessere e nel contempo proteggere l'ambiente.

Si a un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse

Oggi il nostro carico sull'ambiente è superiore alla sua capacità rigenerativa. Andando avanti così, distruggeremo le basi vitali dei nostri figli e nipoti. L'iniziativa «per un'economia verde» vuole ridurre entro il 2050 il nostro impatto ambientale a un livello globalmente sopportabile. La scienza dimostra che questo obiettivo, perseguito anche da altri Paesi e da aziende innovative, è realizzabile.

PER L'AMBIENTE: produzione indigena invece di distruzione globale

Oggi, gran parte della distruzione dell'ambiente è dovuta allo sfruttamento delle materie prime. Applicando per esempio standard ecologici minimi ai prodotti d'importazione, possiamo proteggere l'ambiente e favorire una produzione svizzera rispettosa della natura. Un esempio: usiamo legno svizzero invece di importarlo da foreste pluviali disboscate.

PER L'ECONOMIA: creare posti di lavoro invece di perdere un'opportunità

Per molto tempo, la Svizzera è stata all'avanguardia nel riciclaggio e nella protezione dell'ambiente. Oggi altri Paesi ci stanno superando. L'iniziativa promuove l'innovazione, crea nuovi incentivi per agire in modo ecologicamente responsabile, assicura posti di lavoro sul territorio e rafforza la piazza economica svizzera.

PER I CONSUMATORI: prodotti di lunga durata invece dell'usa e getta

Le importazioni a basso costo e i prodotti di bassa qualità favoriscono una mentalità dell'usa e getta. L'iniziativa va a vantaggio dei consumatori, che disporranno di prodotti con una durata di vita più lunga e migliori possibilità di riparazione e riutilizzo.

Fate come numerose aziende, associazioni economiche e organizzazioni dei consumatori e di protezione dell'ambiente: votate **Si all'iniziativa per un'economia verde!**

Per saperne di più: www.economiaverde.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Il Consiglio federale condivide in linea di massima la richiesta degli autori dell'iniziativa di perseguire un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse. Ritiene che questo sia nell'interesse dell'ambiente, della popolazione e dell'economia. Tuttavia l'iniziativa vuole ottenere troppo in troppo poco tempo. La sua attuazione richiederebbe misure radicali che potrebbero avere ripercussioni negative sulla competitività, la crescita e l'occupazione. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Per raggiungere l'obiettivo di un'impronta ecologica equivalente a un pianeta Terra entro il 2050 come chiesto dall'iniziativa, il nostro Paese dovrebbe adottare misure con forti ripercussioni sull'economia. La conseguenza potrebbe essere un brusco cambiamento strutturale con effetti negativi sulla competitività, la crescita e l'occupazione. L'economia deve però disporre del tempo necessario per adeguarsi gradualmente e poter così sfruttare le opportunità di mercato offerte dal passaggio a un sistema economico più rispettoso dell'ambiente.

Troppo in troppo
poco tempo

A causa del breve termine imposto, le nuove prescrizioni per la produzione causerebbero costi supplementari per le imprese. I prezzi dei beni e dei servizi ad elevato impatto ambientale aumenterebbero. Il comportamento dei consu-

Costi e prezzi
più elevati

matori dovrebbe cambiare in modo radicale. Le economie domestiche dovrebbero ridurre i loro consumi e le imprese avrebbero meno margine di manovra.

Per attuare le misure, lo Stato avrebbe bisogno di più personale e risorse finanziarie. Già soltanto per le misure previste dall'iniziativa per la promozione di ricerca, innovazione e commercializzazione di beni e servizi occorrerebbero probabilmente varie centinaia di milioni di franchi².

Costi elevati
per lo Stato

Il Consiglio federale è cosciente della necessità di agire. Con la sua politica energetica e climatica e con altri provvedimenti promuove già da anni un'economia efficiente in materia di gestione delle risorse. Anche l'economia privata ha già adottato su base volontaria molte misure per un utilizzo più efficiente delle risorse. Il Consiglio federale conta sul fatto che questo impegno continuerà anche in futuro. Intende proseguire la sua politica attuale e sostenere inoltre attivamente gli sforzi della comunità internazionale in questo ambito. Soltanto un'azione coordinata a livello internazionale darà i suoi frutti. Non ha senso che il nostro Paese agisca da solo e iscriva in modo vincolante nella Costituzione federale l'obiettivo di un'impronta ecologica pari a un pianeta Terra entro il 2050.

Grande impegno da
parte di autorità ed
economia

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)».

² Messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2014 concernente l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» e il controprogetto indiretto (revisione della legge sulla protezione dell'ambiente); FF 2014 1627, in particolare 1650 (www.admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).

Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 139 voti contro 53 e 1 astensione, il Consiglio degli Stati con 33 voti contro 9 e 1 astensione.

L'essenziale in breve

In Svizzera tutti hanno diritto a una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Secondo la Costituzione federale le rendite dell'AVS devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale¹. Per garantire il proprio sostentamento la maggior parte dei pensionati dispone di altri redditi, in particolare di una rendita della cassa pensioni. Se questi redditi non sono sufficienti per coprire il fabbisogno vitale, si ha diritto alle prestazioni complementari dell'AVS.

Contesto

L'iniziativa popolare «AVSplus» chiede che tutte le rendite di vecchiaia dell'AVS, attuali e future, siano aumentate del 10 per cento. I promotori dell'iniziativa ritengono che nel sistema della previdenza per la vecchiaia l'AVS debba concorrere in misura maggiore a formare il reddito pensionistico, data l'importanza rivestita dall'importo delle rendite dell'AVS soprattutto per le persone con salari medio-bassi.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Per l'AVS si prospettano gravi problemi di finanziamento, poiché la generazione del baby boom degli anni Cinquanta e Sessanta sta raggiungendo progressivamente l'età di pensionamento. I costi supplementari derivanti da «AVSplus» aggraverebbero la già difficile situazione. Per ovviare a queste difficoltà, il Consiglio federale ha messo a punto il progetto «Previdenza per la vecchiaia 2020», una riforma equilibrata che riguarda sia l'AVS sia le casse pensioni e garantisce il finanziamento delle rendite di vecchiaia al livello attuale. Ritenendo che non vi sia alcun margine di manovra finanziario per aumentare le rendite dell'AVS, il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

¹ Art. 112 cpv. 2 lett. b della Costituzione federale; RS 101 (www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica).

Il sistema dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia e le prestazioni complementari

1° pilastro: assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

L'assicurazione è obbligatoria per tutta la popolazione e dà diritto a una rendita di vecchiaia destinata a coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. L'AVS si fonda sul principio di ripartizione: le rendite dei pensionati sono finanziate principalmente con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Del 1° pilastro fa parte anche l'assicurazione per l'invalidità (AI).

2° pilastro: previdenza professionale (cassa pensioni)

È assicurato obbligatoriamente chi esercita un'attività lucrativa dipendente e ha un reddito annuo di almeno 21 150 franchi. La rendita della cassa pensioni deve permettere ai pensionati l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale. Durante la sua vita professionale ogni assicurato costituisce individualmente un capitale che servirà a finanziare la rendita.

3° pilastro: previdenza privata

È facoltativa ed è volta a coprire le esigenze supplementari nella vecchiaia. L'assicurato costituisce un capitale individuale di cui potrà disporre al momento del pensionamento.

Prestazioni complementari

Se i redditi non sono sufficienti per coprire il fabbisogno vitale, si possono richiedere prestazioni complementari all'AVS. I bisogni e l'importo di queste prestazioni sono stabiliti individualmente. Le prestazioni complementari sono finanziate dai Cantoni e dalla Confederazione.

Il progetto in dettaglio

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), che copre tutta la popolazione, si fonda sul principio della solidarietà tra giovani e anziani, da un lato, e tra persone con redditi elevati e persone con redditi modesti, dall'altro. Attualmente circa 2,2 milioni di persone ricevono una rendita dell'AVS. L'AVS è il primo pilastro della previdenza per la vecchiaia.

Fondata sulla solidarietà, l'AVS è la base della previdenza per la vecchiaia

La rendita di vecchiaia minima completa² ammonta attualmente a 1175 franchi al mese, quella massima a 2350. Le coppie sposate e i partner registrati possono percepire complessivamente al massimo 3525 franchi al mese. I promotori dell'iniziativa ritengono che le rendite di vecchiaia dell'AVS siano troppo esigue, in particolare per le persone con redditi medio-bassi. Chiedono pertanto di aumentarle del 10 per cento. Le rendite dell'AVS per persone vedove e per orfani e le rendite di invalidità dell'AI rimarrebbero invece invariate.

«AVSplus» chiede un aumento delle rendite di vecchiaia AVS

In caso di accettazione dell'iniziativa, la maggior parte delle persone che percepiscono una rendita di vecchiaia dell'AVS avrebbe più soldi a disposizione. Per i pensionati il cui reddito non garantisce il minimo vitale e che di conseguenza beneficiano di prestazioni complementari, le ripercussioni varierebbero a seconda della loro situazione finanziaria:

Ripercussioni per i beneficiari di prestazioni complementari

² Se il periodo di contribuzione non è completo, l'AVS versa una rendita parziale.

circa 140 000 persone non trarrebbero alcun vantaggio finanziario dall'aumento delle rendite di vecchiaia dell'AVS, poiché le prestazioni complementari sarebbero ridotte in misura corrispondente. Circa 15 000 pensionati disporrebbero invece di meno denaro poiché perderebbero il diritto alle prestazioni complementari, mentre per altri 49 000 circa la situazione finanziaria migliorerebbe.

Attualmente l'AVS versa rendite di vecchiaia per un importo complessivo di circa 40 miliardi di franchi all'anno. Se l'iniziativa fosse accettata, i costi supplementari annui ammonterebbero a circa 4 miliardi di franchi nel 2018 e aumenterebbero progressivamente fino a raggiungere circa 5,5 miliardi nel 2030. Spetterebbe al Parlamento ed eventualmente al Popolo definire le modalità di finanziamento di questi oneri supplementari. Secondo il diritto vigente, la Confederazione dovrebbe assumersene circa un quinto, per cui sarebbe necessario aumentare le imposte o ridurre le uscite. Per finanziare i restanti quattro quinti gli autori dell'iniziativa propongono, come base di discussione, di aumentare le deduzioni salariali e i contributi dei datori di lavoro.

Costi supplementari
annui pari a
4 miliardi di franchi



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»

del 18 dicembre 2015

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung¹,
nach Prüfung der am 17. Dezember 2013² eingereichten Volksinitiative
«AHVplus: für eine starke AHV»,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. November 2014³,
beschliesst:*

Art. 1

¹ Die Volksinitiative vom 17. Dezember 2013 «AHVplus: für eine starke AHV» ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet.

² Sie lautet:

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Art. 197 Ziff. 10⁴

*10. Übergangsbestimmung zu Art. 112
(Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung)*

¹ Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente haben Anspruch auf einen Zuschlag von 10 Prozent zu ihrer Rente.

² Der Zuschlag wird spätestens ab Beginn des zweiten Kalenderjahres ausgerichtet, das der Annahme dieser Bestimmung durch Volk und Stände folgt.

Art. 2

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen.

¹ SR 101

² BBl 2014 961

³ BBl 2014 9281

⁴ Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt.

Gli argomenti del Comitato d'iniziativa

Chi sa fare i conti rafforza l'AVS

Le rendite delle casse pensioni sono sotto pressione. Per il secondo pilastro si deve infatti pagare sempre di più per ricevere sempre meno. La situazione del terzo pilastro è ancora più grave: le turbolenze sui mercati finanziari fanno svanire quasi nel nulla le promesse di rendite fatte in passato.

Le rendite dell'AVS evolvono invece in modo prevedibile e affidabile e hanno un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile. Grazie al suo modello di finanziamento intelligente l'AVS fa fronte in modo egregio all'invecchiamento della società: nonostante i contributi prelevati sui salari siano rimasti invariati dal 1975 e l'imposta sul valore aggiunto sia aumentata di un solo punto percentuale, l'AVS versa oggi oltre il doppio delle rendite pagate all'epoca. Le rendite sono inoltre state adeguate all'evoluzione del rincaro e dei salari. Grazie a questo modello di finanziamento ben collaudato, l'AVS è in grado di finanziare anche la generazione dei baby boomer con un solo punto percentuale dell'imposta sul valore aggiunto.

Per garantire il livello delle rendite e per rendere possibile «l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale» in età avanzata, come prescrive la Costituzione federale, è pertanto più che mai necessario rafforzare l'AVS. L'iniziativa «AVSplus» vuole aumentare del 10 per cento le rendite di vecchiaia. Con soli 0,4 punti percentuali del salario (più 0,4 del datore di lavoro) tutti riceveranno in seguito una rendita sensibilmente più elevata – in media 2400 franchi all'anno le persone sole e 4200 le coppie sposate. Soltanto l'AVS ha un rapporto prezzo-prestazioni così favorevole.

Invece di portare l'età di pensionamento a 67 anni e ridurre le prestazioni dobbiamo realizzare il progetto generazionale «AVSplus»: i giovani saranno infatti sgravati poiché dovranno pagare contributi inferiori a quelli del secondo pilastro e di gran lunga inferiori a quelli per un terzo pilastro, mentre gli anziani percepiranno una rendita cospicua e solida. **Chi sa fare i conti rafforza l'AVS.**

Per ulteriori informazioni:

www.iniziativa-avsplus.ch; facebook.com/ahvplus

Gli argomenti del Consiglio federale

L'AVS è una delle principali conquiste sociali della Svizzera. All'orizzonte, però, si profilano deficit sempre maggiori a causa dell'evoluzione demografica. Con la riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» il Consiglio federale propone pertanto una serie di misure volte a far fronte ai problemi di finanziamento e a mantenere invariato il livello delle rendite. Un aumento del 10 per cento delle rendite di vecchiaia, come chiesto dall'iniziativa «AVSplus», aggraverebbe la situazione. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

I conti dell'AVS sono oggi ancora in equilibrio, anche se precario. Nei prossimi anni la generazione del baby boom degli anni Cinquanta e Sessanta raggiungerà però progressivamente l'età di pensionamento. Per l'AVS si prospettano quindi deficit annui che, senza contromisure, raggiungeranno i 7 miliardi di franchi nel 2030.

Per l'AVS si prospettano problemi di finanziamento

Per far fronte a questa situazione il Consiglio federale ha presentato la riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020», che si prefigge di colmare i futuri deficit di finanziamento dell'AVS e di garantire l'attuale livello delle rendite. La riforma, al momento dibattuta in Parlamento, riguarda l'AVS e la previdenza professionale.

La riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» per garantire il finanziamento e le rendite

«AVSplus» comporterebbe per l'AVS un onere supplementare di oltre 4 miliardi di franchi all'anno a partire dal 2018. Queste spese supplementari renderebbero estremamente difficile colmare i deficit di finanziamento dell'AVS e graverebbero sulla popolazione, sull'economia e sulle finanze della Confederazione. Il Consiglio federale reputa irresponsabile esporsi a un aumento delle spese di tale entità.

L'onere finanziario supplementare non è sostenibile

Se l'iniziativa fosse accettata, la situazione finanziaria della maggior parte delle persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS migliorerebbe. Ciò non sarebbe però il caso per tutti i beneficiari di prestazioni complementari dell'AVS. Due terzi circa di loro non trarrebbero infatti alcun vantaggio dall'aumento delle rendite, poiché le prestazioni complementari sarebbero ridotte in misura corrispondente. Il 7 per cento circa perderebbe poi il diritto a tali prestazioni e si ritroverebbe addirittura con meno soldi in tasca.

Nessun miglioramento finanziario per molti beneficiari di prestazioni complementari

Nel 1947 il Popolo svizzero ha approvato ad ampia maggioranza (80%) l'introduzione dell'AVS. Da quando esiste l'AVS, tutti possono contare sul fatto di ricevere una rendita al raggiungimento dell'età pensionabile. Questa garanzia è fondamentale ai fini della solidarietà tra le generazioni. Il Consiglio federale intende garantire le rendite anche in futuro, e per questo ha messo a punto una riforma equilibrata che da un lato adegua la previdenza per la vecchiaia ai nuovi bisogni e dall'altro mantiene il livello attuale delle rendite. Il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun margine di manovra finanziario per aumentare le rendite dell'AVS così come chiesto dagli autori dell'iniziativa.

Una riforma equilibrata che garantisce le rendite

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte».

Legge federale sulle attività informative (LAI)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 25 settembre 2015 sulle **attività informative** (LAI)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sulle attività informative.

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 145 voti contro 41 e 8 astensioni, il Consiglio degli Stati con 35 voti contro 5 e 3 astensioni.

L'essenziale in breve

Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) contribuisce alla sicurezza in Svizzera. Il suo mandato è individuare tempestivamente le minacce, quali il terrorismo, e sventare attacchi contro il nostro Paese. I riscontri del SIC consentono ai responsabili politici di adottare rapidamente contromisure adeguate laddove la sicurezza sia minacciata.

Qual è il mandato del Servizio delle attività informative?

Il progresso tecnologico, l'interconnessione globale sempre più profonda e nuove forme di terrorismo hanno acuito le minacce. Le leggi che disciplinano l'attività del SIC non permettono più di rispondere adeguatamente ai rischi. La nuova legge introduce strumenti per l'acquisizione delle informazioni al passo con i tempi (p. es. la sorveglianza delle conversazioni telefoniche o delle attività in Internet) vincolandone però l'uso da parte del SIC a condizioni severe e rafforzando parallelamente anche la vigilanza su tale Servizio.

Perché c'è bisogno di una nuova legge?

Contro la legge è stato chiesto il referendum, in particolare perché consente di intercettare, registrare e analizzare anche comunicazioni private. Si teme che il SIC possa infiltrarsi nella sfera privata dei cittadini anche in assenza di un sospetto di reato e di fatto praticare una sorveglianza di massa.

Perché il referendum?

La legge fornisce al SIC strumenti moderni per adempiere il proprio mandato, ossia salvaguardare la sicurezza del nostro Paese. Nel contempo tutela le libertà del singolo prescrivendo per alcuni strumenti rigide procedure di autorizzazione, rafforzando la vigilanza sul SIC e consentendo ai cittadini di ricorrere contro le misure di sorveglianza ordinate come pure di esigere informazioni su dati registrati. Per queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sulle attività informative.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Il compito principale del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è acquisire informazioni rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza, analizzarle e trasmetterle al Consiglio federale, al Ministero pubblico della Confederazione, agli organi di polizia e ad altre autorità della Confederazione e dei Cantoni.

Il compito principale
del SIC

All'estero, il SIC osserva e valuta tutti i fatti che potrebbero essere rilevanti per la sicurezza del nostro Paese. Per le attività in Svizzera, invece, il quadro legale è più rigido: il SIC può occuparsi soltanto di individuare tempestivamente e combattere il terrorismo, lo spionaggio, la proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, l'estremismo violento e gli attacchi (p. es. via Internet) a infrastrutture di importanza nazionale (p. es. le reti elettriche, idriche, dei trasporti e delle telecomunicazioni).

Il mandato all'estero
diverge da quello in
Svizzera

In linea di massima, il SIC non acquisisce informazioni sull'attività politica dei cittadini o sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. Può farlo unicamente se informazioni concrete attestano un abuso di tali diritti per attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.

Nessuna informazione
è acquisita sull'attività
politica in Svizzera

Oggi in Svizzera il SIC può acquisire informazioni soltanto se sono pubbliche oppure liberamente accessibili o disponibili presso altre autorità. Vista la crescente complessità delle forme di minaccia, il SIC non può pertanto più adempiere il proprio compito in misura soddisfacente. La nuova legge gli consente invece di avvalersi in Svizzera di nuove misure di acquisizione delle informazioni. A condizioni ben precise,

Nuove misure
di acquisizione
delle informazioni

il SIC potrà sorvegliare gli invii postali, le comunicazioni telefoniche e l'attività in Internet di singole persone, potrà impiegare apparecchi di localizzazione e di sorveglianza, infiltrarsi in reti informatiche e perquisire locali, veicoli, bagagli o container.

Le nuove misure di acquisizione delle informazioni possono essere applicate solo se una minaccia grave e concreta lo richiede. Per tali misure è prescritta una procedura di autorizzazione articolata su più livelli. Innanzitutto devono essere autorizzate dal Tribunale amministrativo federale e poi ottenere il nullaosta del capo del Dipartimento della difesa, il quale, a sua volta, dovrà aver consultato il capo del Dipartimento degli affari esteri e il capo del Dipartimento di giustizia e polizia. Le misure sono dunque in ogni caso vagliate prima sul piano giudiziario e poi, più volte, su quello politico. Il Consiglio federale ritiene che, alla luce della situazione di minaccia attuale, potrebbero essere circa dieci i casi all'anno in cui si ricorrerebbe a una o più di queste misure.

La nuova legge disciplina in dettaglio il trattamento dei dati personali da parte del SIC. Esso non può utilizzare e deve distruggere i dati privi di correlazione con la situazione di minaccia. Deve inoltre cancellare i dati di cui non ha più bisogno per adempiere i propri compiti o la cui durata massima di conservazione è raggiunta. La legge disciplina inoltre i diritti dei cittadini nei confronti del SIC, ad esempio il diritto di sapere se sono stati raccolti dati che li riguardano e quali.

Per l'acquisizione di informazioni riguardanti l'estero, la nuova legge prevede, oltre all'esplorazione radio e all'impiego di satelliti, anche l'esplorazione di segnali via cavo. Questo nuovo strumento, che consente di cercare informazioni rilevanti per la sicurezza in Svizzera nelle reti di cavi transfrontaliere, è

Procedura di autorizzazione a più livelli

Chiare prescrizioni in materia di trattamento dei dati e di tutela dei diritti dei cittadini

Esplorazione di segnali via cavo

indispensabile poiché i satelliti sono impiegati sempre meno nelle comunicazioni internazionali. L'esplorazione di segnali via cavo aumenta tra l'altro le possibilità di individuare attività di spionaggio elettronico di uno Stato estero ai danni della Svizzera o attacchi informatici. Anche per queste misure è prevista la procedura di autorizzazione a più livelli.

Già oggi, tutte le attività del SIC sono ampiamente controllate dal Parlamento, dal Consiglio federale e dal Dipartimento della difesa. La legge federale sulle attività informative rafforza la vigilanza prevedendo l'istituzione di un'autorità di vigilanza supplementare e indipendente. Essa avrà accesso a tutte le informazioni e pubblicherà ogni anno un rapporto sulla propria attività. Il suo responsabile sarà nominato dal Consiglio federale.

Ampia vigilanza

La nuova legge disciplina anche la collaborazione tra il SIC e le autorità di perseguimento penale. Nulla cambia quanto alla suddivisione dei compiti. Le autorità di perseguimento penale (pubblici ministeri e polizia) indagano su un reato già commesso basandosi su sospetti concreti. Il SIC invece svolge un'attività preventiva: accerta se si è in presenza di una minaccia e contribuisce a impedire attacchi alla sicurezza del nostro Paese.

Servizio delle attività informative e autorità di perseguimento penale

Gli argomenti del comitato referendario

No allo Stato ficcanaso!

La nuova legge federale sulle attività informative (LAI n) intende ampliare massicciamente le competenze del Servizio delle attività informative della Confederazione spalancando così le porte allo Stato ficcanaso. In futuro il servizio segreto avrà la possibilità di infiltrarsi nella sfera privata dei cittadini anche in assenza di un sospetto di reato e potrà sorvegliarne la vita e le comunicazioni.

Fine della sfera privata ...

Tutti saranno sorvegliati, non solo i criminali, anche in assenza di un sospetto. In futuro, tutte le e-mail, i messaggi Facebook e gli sms saranno intercettati e controllati praticamente a tappeto. Insieme alle intercettazioni telefoniche questi strumenti permettono la sorveglianza di massa. I nostri dati personali saranno registrati e analizzati – anche se non abbiamo commesso nulla di illegale.

... attraverso la raccolta segreta di dati ...

L'esperienza dimostra che la sorveglianza a tappeto non impedisce alcun attacco terroristico. Al contrario: disporre di immense quantità di dati rende impossibile riconoscere le informazioni davvero importanti. Non si trova un ago in un pagliaio solo perché si raccoglie più paglia. Lo scandalo delle schedature, da cui è emerso che oltre un milione di persone venivano sorvegliate, deve servirci da insegnamento.

... e fine della neutralità!

La legge mina in modo subdolo la nostra neutralità. In futuro, il servizio segreto svizzero potrà collaborare strettamente con agenti esteri, trasmettere dati sulla popolazione o sferrare attacchi informatici all'estero – anche in tempo di pace. La legge non garantisce maggiore sicurezza, anzi pone la Svizzera nel mirino di governi e terroristi stranieri.

Per ulteriori informazioni: www.stato-ficcanaso.ch; www.freiheit-ja.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

In una situazione di crescente minaccia, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha bisogno di strumenti moderni per continuare a garantire la sicurezza in Svizzera. La legge federale sulle attività informative gli fornisce questi strumenti. Tuttavia, per controbilanciare l'estensione delle competenze del SIC, la legge prescrive rigorose procedure di autorizzazione e rafforza sia la vigilanza sia i diritti dei cittadini nei confronti del SIC. Norme dettagliate sull'acquisizione di informazioni e sul trattamento dei dati impediscono una sorveglianza generalizzata. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Le minacce alla sicurezza della Svizzera assumono forme sempre più complesse e i margini di preallarme risultano sempre più brevi. Per contrastare i pericoli, la Confederazione e i Cantoni dipendono dunque più che mai da informazioni tempestive e complete. Il SIC fornisce un contributo irrinunciabile all'individuazione tempestiva e alla prevenzione di minacce sia contro la popolazione e l'economia svizzere sia contro la comunità internazionale.

Aspettative più elevate
nei confronti del SIC

Nel caso in cui la sicurezza della Svizzera sia gravemente minacciata da terrorismo, spionaggio, proliferazione di armi di distruzione di massa o attacchi a infrastrutture di importanza nazionale, il SIC deve poter raccogliere informazioni sulle persone da cui provengono tali minacce, ad esempio sorvegliando con strumenti tecnici i telefoni e i luoghi d'incontro segreti di tali persone. La nuova legge dà al SIC questa possibilità vincolandola però a condizioni severe.

Misure più efficaci
per aumentare
la sicurezza

Per il ricorso alle nuove misure di acquisizione la legge federale sulle attività informative prevede una procedura di autorizzazione rigorosa e ampi controlli. Anche le nuove norme sull'esplorazione dei segnali via cavo sono formulate in modo talmente restrittivo che l'impiego di questo strumento è possibile soltanto nel caso di minacce concrete e la sorveglianza generalizzata di tutti i cittadini è esclusa.

Controlli rigorosi
impediscono gli abusi

Un altro aspetto importante è che la nuova legge migliora le regole che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte del SIC. Inoltre, rafforza i diritti dei cittadini nei confronti di tale Servizio accordando, ad esempio, il diritto di informazione sui dati raccolti.

Chiare regole per il
trattamento dei dati

Il Consiglio federale e il Parlamento sono consapevoli della difficoltà di conciliare sicurezza e libertà. Tuttavia sono convinti che, grazie a possibilità di sorveglianza al passo con i tempi, la legge sulle attività informative garantisca a tutti maggiore sicurezza e tuteli comunque le libertà del singolo attraverso rigide procedure di autorizzazione e di controllo. L'equilibrio tra i due beni superiori che sono la sicurezza e la libertà resta dunque garantito.

Equilibrio tra
sicurezza e libertà

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sulle attività informative.



Testo in votazione

Legge federale sulle attività informative (LAIⁿ)

del 25 settembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2014²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali e principi dell'acquisizione di informazioni

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. l'attività del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- b. la collaborazione del SIC con altre autorità della Confederazione, con i Cantoni, con l'estero e con privati;
- c. la direzione politica del SIC nonché il controllo e la vigilanza sulle attività informative.

Art. 2 Scopo

La presente legge ha lo scopo di tutelare interessi nazionali importanti; intende:

- a. contribuire a garantire i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto della Svizzera e a proteggere i diritti di libertà della sua popolazione;
- b. accrescere la sicurezza della popolazione della Svizzera e degli Svizzeri all'estero;
- c. sostenere la capacità d'azione della Svizzera;
- d. contribuire a tutelare gli interessi internazionali in materia di sicurezza.

Art. 3 Tutela di altri interessi importanti della Svizzera

Nel caso di una minaccia grave e incombente il Consiglio federale può impiegare il SIC per tutelare altri interessi nazionali oltre a quelli di cui all'articolo 2 allo scopo di:

- a. proteggere l'ordinamento costituzionale;

¹ RS 101

² FF 2014 1885



- b. sostenere la politica estera;
- c. proteggere la piazza industriale, economica e finanziaria.

Art. 4 Autorità e persone soggette alla presente legge

La presente legge si applica alle autorità e alle persone seguenti:

- a. autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricate dell'esecuzione di attività informative;
- b. autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che dispongono di informazioni rilevanti per le attività informative;
- c. privati che secondo la presente legge sono tenuti a trasmettere informazioni rilevanti per le attività informative.

Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni

¹ Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico.

² A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

³ Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che:

- a. è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e
- b. incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate.

⁴ Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate.

⁵ Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera.

⁶ Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.

⁷ Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate.

⁸ Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi.



Capitolo 2: Compiti e collaborazione del SIC

Sezione 1:

Compiti, misure di protezione e di sicurezza, dotazione di armi

Art. 6 Compiti del SIC

¹ Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di:

- a. individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate:
 1. dal terrorismo,
 2. dallo spionaggio,
 3. dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento,
 4. da attacchi a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione, dell'energia, dei trasporti e di altro genere, indispensabili per il funzionamento della società, dell'economia e dello Stato (infrastrutture critiche),
 5. dall'estremismo violento;
- b. accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero;
- c. salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera;
- d. tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale.

² Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato.

³ Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna.

⁴ Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative.

⁵ Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche.

⁶ Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna.

⁷ Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta.



Art. 7 Misure di protezione e di sicurezza

¹ Il SIC adotta misure per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue installazioni e dei dati che tratta. A tal fine può:

- a. controllare, nei propri locali, le persone elencate di seguito e i loro effetti personali:
 1. collaboratori del SIC,
 2. persone al servizio del SIC a tempo determinato,
 3. collaboratori di aziende che forniscono prestazioni al SIC nei suoi locali;
- b. eseguire controlli dei propri locali per verificare il rispetto delle prescrizioni sulla protezione di informazioni classificate;
- c. provvedere alla videosorveglianza di archivi, camere blindate, magazzini e zone d'accesso ai locali del SIC;
- d. esercitare, nei locali che utilizza, impianti di telecomunicazione che provocano interferenze ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1^{ter} della legge del 30 aprile 1997³ sulle telecomunicazioni.

² Il SIC gestisce una rete informatica protetta per impedire a persone non autorizzate di accedere ai propri sistemi d'informazione che necessitano di una protezione particolare.

Art. 8 Dotazione di armi

¹ Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a pericoli particolari.

² I collaboratori armati del SIC possono impiegare la propria arma soltanto in caso di legittima difesa o di stato di necessità e unicamente in misura proporzionata alle circostanze.

³ Il Consiglio federale determina le categorie di collaboratori del SIC autorizzati a portare un'arma e disciplina la loro istruzione.

Sezione 2: Collaborazione

Art. 9 Autorità d'esecuzione cantonali

¹ Ogni Cantone designa un'autorità che collabora con il SIC per l'esecuzione della presente legge (autorità d'esecuzione cantonale). Il Cantone provvede affinché l'autorità designata possa eseguire senza indugio i mandati del SIC.

² Il SIC assegna i mandati alle autorità d'esecuzione cantonali per scritto; in casi urgenti può assegnare oralmente i mandati e confermarli successivamente per scritto.

³ RS 784.10



Art. 10 Informazione dei Cantoni

¹ Periodicamente e in caso di eventi particolari, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) informa le conferenze governative intercantonali in merito alla valutazione della situazione di minaccia.

² Il SIC informa le autorità d'esecuzione cantonali in merito ai fatti che possono incidere sull'esecuzione dei loro compiti.

Art. 11 Collaborazione con l'esercito

¹ Il SIC informa le unità competenti del Servizio informazioni dell'esercito e del servizio di sicurezza militare in merito ai fatti che possono incidere sull'esecuzione dei loro compiti.

² Nell'ambito dei contatti militari internazionali il SIC può collaborare con i servizi competenti dell'esercito, richiedere loro informazioni e assegnare loro mandati in materia di collaborazione internazionale.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra il SIC e le unità competenti del Servizio informazioni dell'esercito;
- b. la ripartizione dei compiti tra il SIC e il servizio di sicurezza militare durante un servizio di promovimento della pace, un servizio d'appoggio o un servizio attivo.

Art. 12 Collaborazione con l'estero

¹ Nei limiti dell'articolo 70 capoverso 1 lettera f, il SIC può collaborare per l'esecuzione della presente legge con servizi delle attività informative e autorità di sicurezza esteri:

- a. ricevendo o trasmettendo informazioni pertinenti;
- b. organizzando congiuntamente colloqui specialistici e convegni;
- c. svolgendo attività congiunte volte ad acquisire e analizzare informazioni e a valutare la situazione di minaccia;
- d. acquisendo e trasmettendo informazioni allo Stato che le richiede per valutare se una persona può partecipare a progetti classificati esteri nel settore della sicurezza interna o esterna oppure se può ottenere l'accesso a informazioni, materiali o impianti classificati esteri;
- e. partecipando, nei limiti dell'articolo 70 capoverso 3, a sistemi d'informazione automatizzati internazionali.

² D'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il SIC può impiegare collaboratori nelle rappresentanze svizzere all'estero al fine di promuovere i contatti internazionali. Per l'esecuzione della presente legge, essi collaborano direttamente con le autorità competenti dello Stato ospite e di Stati terzi.

³ La collaborazione con servizi delle attività informative esteri per l'adempimento dei compiti informativi secondo la presente legge compete al SIC.



⁴ I Cantoni possono cooperare con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.

Capitolo 3: Acquisizione di informazioni

Sezione 1: Misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione

Art. 13 Fonti d'informazione pubbliche

Sono fonti d'informazione pubbliche segnatamente:

- a. i media accessibili al pubblico;
- b. i registri accessibili al pubblico di autorità della Confederazione e dei Cantoni;
- c. le collezioni di dati che privati rendono accessibili al pubblico;
- d. le dichiarazioni rese in pubblico.

Art. 14 Osservazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili

¹ Il SIC può osservare fatti e installazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili ed effettuare registrazioni su supporto audiovisivo. A tale scopo può impiegare aeromobili e satelliti.

² Il SIC non è autorizzato a osservare e registrare su supporto audiovisivo fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta. Le registrazioni audio e video rientranti nella sfera privata protetta che per motivi tecnici non è possibile evitare devono essere immediatamente distrutte.

Art. 15 Fonti umane

¹ Per fonti umane si intendono persone che:

- a. comunicano al SIC informazioni o riscontri;
- b. forniscono al SIC prestazioni utili per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge;
- c. sostengono il SIC nell'acquisizione di informazioni.

² Il SIC può indennizzare adeguatamente le fonti umane per la loro attività. Se è necessario per la protezione delle fonti o per l'acquisizione di ulteriori informazioni, tali indennità non sono considerate né reddito imponibile né reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

³ Il SIC adotta le misure necessarie per proteggere la vita e l'integrità fisica delle fonti umane. Tali misure possono essere adottate anche a favore di persone a loro vicine.

⁴ RS 831.10



⁴ Al termine della collaborazione, il capo del DDPS può, in casi specifici, autorizzare il SIC ad assegnare alle fonti umane una copertura o un'identità fittizia se ciò è indispensabile per proteggerne la vita e l'integrità fisica.

⁵ Le misure di cui ai capoversi 3 e 4 sono limitate al periodo di tempo durante il quale sussiste un pericolo concreto. Eccezionalmente, è possibile rinunciare a una limitazione temporale o commutare una misura limitata nel tempo in una misura a tempo indeterminato se i rischi per gli interessati sono particolarmente elevati e si deve ritenere che perdureranno.

Art. 16 Segnalazioni per la ricerca di persone e oggetti

¹ Il SIC può disporre la segnalazione, a scopo di ricerca, di persone e veicoli nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 2008⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP.

² La segnalazione di una persona o di un veicolo è ammessa unicamente se sussistono indizi fondati che:

- a. la persona rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a;
- b. il veicolo è utilizzato da una persona di cui alla lettera a;
- c. il veicolo è utilizzato per un'altra minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a;
- d. la determinazione del luogo in cui si trova una persona o un veicolo è necessaria per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3.

³ La segnalazione non è ammessa se è finalizzata a sorvegliare il veicolo di terzi appartenenti a uno dei gruppi professionali di cui agli articoli 171–173 del Codice di procedura penale (CPP)⁶.

Sezione 2: Coperture e identità fittizie

Art. 17 Coperture

¹ Il direttore del SIC può autorizzare l'assegnazione di una copertura a collaboratori del SIC per dissimularne l'appartenenza a tale Servizio.

² D'intesa con un Cantone o a sua richiesta, può inoltre autorizzare il SIC ad assegnare una copertura anche a collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali.

³ Il SIC può allestire o modificare documenti per creare o conservare una copertura. Le autorità federali, cantonali e comunali competenti sono tenute a collaborare con il SIC.

⁵ RS 361

⁶ RS 312.0



⁴ Il direttore del SIC presenta annualmente al capo del DDPS un rapporto sulla gestione delle coperture.

⁵ La dissimulazione dell'appartenenza al SIC o a un'autorità d'esecuzione cantonale senza l'impiego di documenti allestiti o modificati espressamente per tale scopo non necessita di alcuna autorizzazione particolare.

Art. 18 Identità fittizie

¹ Il capo del DDPS può autorizzare l'assegnazione di un'identità fittizia alle persone indicate di seguito per garantire la loro sicurezza o l'acquisizione di informazioni:

- a. collaboratori del SIC;
- b. collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali che operano su mandato della Confederazione, d'intesa con il Cantone o a sua richiesta;
- c. fonti umane nel quadro di una determinata operazione.

² L'identità fittizia può essere utilizzata fintanto che è necessaria per garantire la sicurezza della persona interessata o l'acquisizione di informazioni. L'utilizzazione è limitata:

- a. a cinque anni al massimo per i collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di tre anni al massimo;
- b. a 12 mesi al massimo per le fonti umane; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di 12 mesi al massimo.

³ L'utilizzazione di un'identità fittizia per l'acquisizione di informazioni è ammessa soltanto se concerne uno dei compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 e se:

- a. l'acquisizione di informazioni non ha dato esito positivo e, senza l'utilizzazione di un'identità fittizia, risulterebbe vana o eccessivamente difficile; oppure
- b. un bene giuridico rilevante quale la vita o l'integrità fisica delle persone incaricate dell'acquisizione di informazioni o delle persone a loro vicine è minacciato.

⁴ Il SIC può allestire o modificare documenti d'identità, attestati e altri documenti nonché dati riferiti a persone per creare e conservare identità fittizie. Le autorità federali, cantonali e comunali competenti sono tenute a collaborare con il SIC.

⁵ Il SIC adotta le misure necessarie per prevenire lo smascheramento.

Sezione 3: Obbligo di informazione e di comunicazione

Art. 19 Obbligo di informazione in caso di minaccia concreta

¹ Le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l'adempimento di compiti pubblici sono tenute, in casi specifici, a fornire al SIC, sulla base di una domanda motivata, le



informazioni necessarie per individuare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3.

² Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone oppure l'esistenza e il funzionamento dello Stato e la minaccia proviene:

- a. da attività terroristiche, nel senso di azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore;
- b. dallo spionaggio secondo gli articoli 272–274 e 301 del Codice penale (CP)⁷ e 86 e 93 del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁸;
- c. dalla proliferazione NBC o dal commercio illegale di sostanze radioattive, di materiale bellico e di altri beni d'armamento;
- d. da un attacco a un'infrastruttura critica; oppure
- e. da attività dell'estremismo violento nel senso di azioni di organizzazioni che negano i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto e che commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi.

³ Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate a informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza.

⁴ Esse possono comunicare spontaneamente informazioni quando constatano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo il capoverso 2.

⁵ Il Consiglio federale designa mediante ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni, segnatamente le organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, in quanto emanino atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa oppure svolgano compiti federali d'esecuzione loro attribuiti; sono eccettuati i Cantoni.

Art. 20 Obbligo speciale di informazione e di comunicazione

¹ Le seguenti autorità sono tenute a fornire al SIC le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti:

- a. tribunali, autorità di perseguimento penale e autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure;
- b. autorità incaricate dei controlli di frontiera e autorità doganali;
- c. autorità competenti per la sicurezza militare, autorità del Servizio informazioni dell'esercito e autorità preposte ai controlli militari;

⁷ RS 311.0

⁸ RS 321.0

⁹ RS 172.021



- d. autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per l'entrata e il soggiorno di stranieri e per le questioni in materia d'asilo;
- e. autorità che collaborano all'adempimento di compiti di polizia di sicurezza;
- f. uffici del controllo abitanti;
- g. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
- h. autorità competenti per il rilascio dei permessi di trasporto di determinati beni;
- i. autorità competenti per l'esercizio di sistemi informatici;
- j. autorità di vigilanza sul mercato finanziario e autorità che, conformemente alla legge del 10 ottobre 1997¹⁰ sul riciclaggio di denaro, ricevono comunicazioni concernenti il sospetto riciclaggio di denaro nei casi di finanziamento del terrorismo e di finanziamento di attività in materia di proliferazione NBC.

² Le autorità di cui al capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate ad informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza.

³ Le autorità di cui al capoverso 1 comunicano spontaneamente informazioni al SIC quando constatano una minaccia concreta e grave per la sicurezza interna o esterna.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in un elenco non pubblico quali fatti e constatazioni devono essere comunicati spontaneamente al SIC. Definisce l'estensione dell'obbligo di comunicazione e la procedura per fornire le informazioni.

Art. 21 Segreto professionale

Per le informazioni di cui agli articoli 19 e 20 il segreto professionale tutelato dalla legge è garantito.

Art. 22 Procedura in caso di divergenze d'opinione in merito all'obbligo di informazione e di comunicazione

¹ In caso di divergenze d'opinione tra il SIC e un'altra unità dell'Amministrazione federale riguardo all'obbligo di informazione secondo l'articolo 19 o 20 decide in via definitiva l'autorità di vigilanza comune.

² In caso di divergenze d'opinione tra il SIC e un'organizzazione, un organo o un'autorità non appartenente all'Amministrazione federale riguardo all'obbligo di informazione secondo l'articolo 19 o 20 decide il Tribunale amministrativo federale (TAF) secondo l'articolo 36a della legge del 17 giugno 2005¹¹ sul Tribunale amministrativo federale.

Art. 23 Informazioni fornite o comunicate da terzi

¹ Il SIC può ricevere comunicazioni da qualsiasi persona.

¹⁰ RS 955.0

¹¹ RS 173.32



² Il SIC può richiedere in modo mirato, per scritto o oralmente, le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Può invitare per scritto persone ad audizioni.

³ Eccettuato il caso in cui l'acquisizione di informazioni avvenga sotto copertura, il SIC rende attenta la persona alla quale richiede informazioni che è libera di comunicarle o meno.

Art. 24 Identificazione e audizione di persone

¹ Per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a, il SIC può far fermare una persona per stabilirne l'identità e interrogarla brevemente a proposito della sua identità ai sensi dell'articolo 23.

² Il fermo è eseguito da membri di un corpo di polizia cantonale.

³ Il SIC può obbligare la persona fermata a declinare le proprie generalità e a esibire i documenti d'identità.

Art. 25 Obbligo speciale di informazione dei privati

¹ Se è necessario per individuare, scongiurare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2, in casi specifici il SIC può richiedere le informazioni o registrazioni indicate di seguito:

- a. a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto, informazioni su una prestazione da loro fornita;
- b. a gestori privati di infrastrutture di sicurezza, in particolare di apparecchi per la registrazione e la trasmissione di immagini, registrazioni, comprese le registrazioni di fatti che si svolgono su suolo pubblico.

² Il SIC può inoltre richiedere informazioni secondo l'articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 2000¹² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT).

Sezione 4: Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

Art. 26 Generi di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

¹ Le seguenti misure di acquisizione sono soggette ad autorizzazione:

- a. la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo la LSCPT¹³;
- b. l'impiego di apparecchi di localizzazione per determinare la posizione e i movimenti di persone o oggetti;

¹² RS 780.1

¹³ RS 780.1



- c. l'impiego di apparecchi di sorveglianza per intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private oppure per osservare o registrare fatti in luoghi privati o non accessibili al pubblico;
- d. l'infiltrazione in sistemi e reti informatici per:
 - 1. acquisire informazioni ivi disponibili o trasmesse da questi sistemi e reti,
 - 2. perturbare, impedire o rallentare l'accesso a informazioni, se i sistemi e le reti informatici sono utilizzati per attacchi a infrastrutture critiche;
- e. le perquisizioni di locali, veicoli o contenitori per acquisire gli oggetti o le informazioni ivi disponibili oppure le informazioni trasmesse da tali locali, veicoli o contenitori.

² Le misure sono eseguite in segreto; la persona interessata non viene informata.

Art. 27 Principio

¹ Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione a condizione che:

- a. sussista una minaccia concreta ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettere a–d oppure lo richieda la tutela di altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3;
- b. la gravità della minaccia giustifichi la misura; e
- c. gli accertamenti informativi non abbiano dato esito positivo oppure risulterebbero altrimenti vani o eccessivamente difficili.

² Prima di eseguire la misura, il SIC deve disporre dell'autorizzazione del TAF e del nullaosta del capo del DDPS.

³ Se per eseguire la misura è necessaria la collaborazione di altri servizi della Confederazione e dei Cantoni, il SIC trasmette loro un ordine scritto non appena dispone dell'autorizzazione del TAF e del nullaosta del capo del DDPS. La misura di acquisizione è tenuta segreta.

Art. 28 Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ordinate nei confronti di terzi

¹ Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione anche nei confronti di terzi se sussistono indizi fondati che la persona riguardo alla quale vengono acquisite informazioni utilizza locali, veicoli o contenitori oppure indirizzi postali, collegamenti di telecomunicazione, sistemi o reti informatici di terzi per trasmettere, ricevere o conservare informazioni.

² La misura non può essere ordinata se i terzi appartengono a uno dei gruppi professionali menzionati negli articoli 171–173 CPP¹⁴.



Art. 29 Procedura di autorizzazione

¹ Se intende ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione, il SIC sottopone al TAF una domanda con:

- a. l'indicazione dell'obiettivo specifico della misura di acquisizione e la giustificazione della sua necessità nonché le ragioni per cui gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure risulterebbero altrimenti vani o eccessivamente difficili;
- b. i dati relativi alle persone interessate dalla misura di acquisizione;
- c. l'esatta designazione della misura di acquisizione e della base legale;
- d. la designazione di eventuali altri servizi che saranno incaricati dell'esecuzione della misura di acquisizione;
- e. l'indicazione dell'inizio e della fine della misura di acquisizione nonché il termine entro il quale essa dev'essere eseguita;
- f. i documenti essenziali ai fini dell'autorizzazione.

² Il presidente della corte competente del TAF decide quale giudice unico entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del SIC motivando succintamente la sua decisione; può affidare questo compito a un altro giudice.

³ Il presidente della corte competente del TAF non autorizza una misura di acquisizione di cui è stata fatta domanda qualora tale misura sia già stata autorizzata sulla base di un procedimento penale contro le persone di cui al capoverso 1 lettera b e l'inchiesta penale presenti una correlazione con la minaccia concreta sulla quale la misura di acquisizione del SIC intende fare chiarezza. I competenti giudici dei provvedimenti coercitivi nonché il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni forniscono al TAF le informazioni di cui ha bisogno.

⁴ Il presidente della corte competente del TAF può chiedere l'audizione di uno o più rappresentanti del SIC prima di decidere.

⁵ Il presidente della corte competente del TAF può concedere l'autorizzazione vincolandola a oneri oppure esigere un completamento degli atti o ulteriori accertamenti.

⁶ L'autorizzazione è valida per tre mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta di tre mesi al massimo.

⁷ Se è necessaria una proroga, prima della scadenza della durata autorizzata il SIC presenta al TAF una domanda motivata secondo il capoverso 1.

⁸ Il presidente della corte competente del TAF redige ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG).

Art. 30 Nullaosta

¹ Se la misura di acquisizione è autorizzata, il capo del DDPS decide in merito al nullaosta per l'esecuzione previa consultazione del capo del DFAE e del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). I casi di particolare importanza possono essere presentati al Consiglio federale.



² La procedura di consultazione si svolge in forma scritta.

Art. 31 Procedura in caso d'urgenza

¹ In caso d'urgenza, il direttore del SIC può ordinare l'esecuzione immediata di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. Ne informa senza indugio il TAF e il capo del DDPS. Quest'ultimo può porre fine con effetto immediato alla misura di acquisizione.

² Il direttore del SIC sottopone la domanda al presidente della corte competente del TAF entro 24 ore, motivandone l'urgenza.

³ Il presidente della corte competente del TAF comunica la sua decisione al SIC entro tre giorni lavorativi.

⁴ Se la misura di acquisizione è autorizzata, il capo del DDPS decide in merito al nullaosta per il proseguimento dell'esecuzione, previa consultazione del capo del DFAE e del capo del DFGP.

Art. 32 Fine della misura di acquisizione

¹ Il SIC pone fine senza indugio alla misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione se:

- a. il termine è scaduto;
- b. le condizioni per proseguire l'esecuzione non sono più adempiute;
- c. il TAF non concede l'autorizzazione o il capo del DDPS non rilascia il nullaosta.

² Nei casi d'urgenza, il SIC provvede affinché i dati acquisiti siano distrutti senza indugio se:

- a. il presidente della corte competente del TAF respinge la domanda;
- b. il capo del DDPS pone fine con effetto immediato alla misura di acquisizione o nega il nullaosta per il proseguimento dell'esecuzione.

³ Se altri servizi collaborano all'esecuzione della misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione, il SIC comunica loro la fine di detta misura.

⁴ Il SIC comunica la fine della misura di acquisizione al TAF e al capo del DDPS.

Art. 33 Obbligo di comunicazione nei confronti delle persone sorvegliate

¹ Entro un mese dalla conclusione dell'operazione, il SIC comunica alla persona sorvegliata il motivo, il genere e la durata della sorveglianza cui è stata sottoposta mediante misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

² Il SIC può differire la comunicazione oppure rinunciarvi se:

- a. è necessario per non pregiudicare una misura di acquisizione in corso o un procedimento legale in corso;



- b. è necessario a causa di un altro interesse pubblico preponderante per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna oppure lo richiedono le relazioni della Svizzera con l'estero;
- c. la comunicazione potrebbe esporre terzi a un considerevole pericolo;
- d. la persona interessata non è raggiungibile.

³ Il differimento della comunicazione o la rinuncia alla comunicazione deve ottenere l'autorizzazione e il nullaosta secondo la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 29.

Sezione 5: Collaborazione e protezione delle fonti

Art. 34 Collaborazione e mandati nell'ambito dell'acquisizione

¹ Il SIC può eseguire esso stesso le misure di acquisizione, collaborare con servizi svizzeri o esteri oppure demandarne l'esecuzione a tali servizi, sempre che offrano la garanzia di eseguire l'acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge.

² Il SIC può eccezionalmente collaborare anche con privati o assegnare loro mandati, se è necessario per motivi tecnici o di accesso all'oggetto dell'acquisizione ed essi offrono la garanzia di eseguire l'acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge.

Art. 35 Protezione delle fonti

¹ Il SIC garantisce la protezione delle sue fonti e ne tutela l'anonimato; in particolare tutela l'anonimato dei servizi delle attività informative esteri e delle autorità di sicurezza estere nonché delle persone esposte a pericolo perché acquisiscono informazioni concernenti l'estero. Sono escluse le persone alle quali, nell'ambito di un procedimento penale, sono imputati gravi crimini contro l'umanità o crimini di guerra.

² Il SIC comunica alle autorità di perseguimento penale svizzere l'identità di una fonte umana domiciliata in Svizzera se alla persona in questione è imputato un reato perseguibile d'ufficio o se è indispensabile per far luce su un reato grave.

³ Per la protezione delle fonti devono essere considerati:

- a. l'interesse del SIC a continuare a utilizzare le fonti in ambito informativo;
- b. la necessità di proteggere le fonti, segnatamente le fonti umane, nei confronti di terzi;
- c. nel caso di fonti tecniche, la necessità di mantenere segreti i dati riguardanti l'infrastruttura, le prestazioni, i metodi operativi e le procedure di acquisizione di informazioni.

⁴ In caso di controversie decide il Tribunale penale federale. Per il rimanente si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria.



Sezione 6: Acquisizione di informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero

Art. 36 Disposizioni generali

¹ Il SIC può acquisire segretamente informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero.

² Se acquisisce in Svizzera informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero, il SIC è vincolato alle disposizioni della sezione 4; è fatto salvo l'articolo 37 capoverso 2.

³ Il SIC provvede affinché i rischi in occasione dell'acquisizione non siano sproporzionati rispetto al valore atteso delle informazioni e affinché le ingerenze nei diritti fondamentali delle persone interessate rimangano limitate allo stretto necessario.

⁴ Il SIC documenta all'attenzione degli organi di vigilanza e di controllo l'acquisizione di informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero.

⁵ Il SIC può memorizzare separatamente dati provenienti da operazioni di acquisizione all'estero comparabili a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione se il volume dei dati, la tutela del segreto o la sicurezza lo esige.

⁶ Durante il loro impiego all'estero, i collaboratori del SIC sono assicurati contro le malattie e gli infortuni secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹⁵ sull'assicurazione militare.

⁷ Il SIC provvede alla protezione dei suoi collaboratori impiegati all'estero.

Art. 37 Infiltrazione in sistemi e reti informatici

¹ Se sistemi e reti informatici ubicati all'estero sono utilizzati per attacchi a infrastrutture critiche in Svizzera, il SIC può infiltrarvi per perturbare, impedire o rallentare l'accesso alle informazioni. Il Consiglio federale decide in merito all'esecuzione di una simile misura.

² Il SIC può infiltrarsi in sistemi e reti informatici ubicati all'estero per acquisire informazioni ivi disponibili o trasmesse da tali sistemi e reti riguardanti fatti che avvengono all'estero. Il capo del DDPS decide in merito all'esecuzione di tale misura previa consultazione del capo del DFAE e del capo del DFGP.

Art. 38 Esplorazione radio

¹ La Confederazione può gestire un servizio per il rilevamento delle emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione ubicati all'estero (esplorazione radio).

² L'esplorazione radio serve:

- a. ad acquisire informazioni rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza riguardanti fatti che avvengono all'estero, in particolare in relazione al terro-



rismo, alla proliferazione di armi di distruzione di massa e ai conflitti all'estero che hanno ripercussioni sulla Svizzera;

- b. a tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3.

³ Il Consiglio federale disciplina gli ambiti di esplorazione, l'organizzazione e le procedure in materia di esplorazione radio. Stabilisce per quanto tempo il servizio addetto all'esplorazione può conservare le comunicazioni rilevate e i dati registrati relativi ai collegamenti.

⁴ Il Consiglio federale garantisce in particolare che sulla base delle comunicazioni rilevate il servizio addetto all'esplorazione trasmetta:

- a. unicamente informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza;
- b. informazioni riguardanti persone che si trovano in Svizzera unicamente se sono necessarie per la comprensione di un fatto che avviene all'estero e sono state precedentemente anonimizzate.

⁵ Il servizio addetto all'esplorazione trasmette informazioni riguardanti fatti che avvengono in Svizzera se le comunicazioni rilevate contengono indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a.

⁶ Se nell'ambito della propria attività scopre comunicazioni rilevate che non contengono informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza né indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna, il servizio addetto all'esplorazione le distrugge il più rapidamente possibile.

Sezione 7: Esplorazione di segnali via cavo

Art. 39 Disposizioni generali

¹ Il SIC può incaricare il servizio addetto all'esplorazione di rilevare segnali transfrontalieri provenienti da reti filari per acquisire informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza (art. 6 cpv. 1 lett. b) e per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3.

² Se sia l'emittente che il ricevente si trovano in Svizzera, l'utilizzazione dei segnali rilevati secondo il capoverso 1 non è ammessa. Se non può scartare tali segnali già in occasione del rilevamento, il servizio addetto all'esplorazione distrugge i dati acquisiti non appena riconosce che provengono da detti segnali.

³ Il servizio addetto all'esplorazione può trasmettere al SIC i dati provenienti dai segnali rilevati soltanto se il loro contenuto corrisponde alle chiavi di ricerca definite per l'adempimento del mandato. Le chiavi di ricerca devono essere definite in modo tale che la loro applicazione determini per quanto possibile ingerenze minime nella sfera privata delle persone. Non è ammesso utilizzare come chiavi di ricerca dati riguardanti persone fisiche o giuridiche svizzere.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. gli ambiti di esplorazione ammessi;



- b. l'organizzazione e i dettagli delle procedure in materia di esplorazione dei segnali via cavo;
- c. la durata massima del periodo durante il quale il servizio addetto all'esplorazione dei segnali via cavo può conservare i dati relativi ai contenuti e ai collegamenti registrati nell'ambito dell'esplorazione.

Art. 40 Obbligo di autorizzazione

¹ I mandati per l'esplorazione di segnali via cavo sottostanno ad autorizzazione.

² Prima di assegnare un mandato per l'esplorazione di segnali via cavo, il SIC deve ottenere l'autorizzazione del TAF e il nullaosta del capo del DDPS.

³ Il capo del DDPS consulta preliminarmente il capo del DFAE e il capo del DFGP.

Art. 41 Procedura di autorizzazione

¹ Se intende assegnare un mandato per l'esplorazione di segnali via cavo, il SIC presenta al TAF una domanda in cui figurano:

- a. la descrizione del mandato assegnato al servizio addetto all'esplorazione;
- b. la motivazione della necessità dell'impiego;
- c. le categorie di chiavi di ricerca;
- d. l'indicazione dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione che devono fornire i segnali necessari per l'esecuzione dell'esplorazione di segnali via cavo; e
- e. l'indicazione dell'inizio e della fine del mandato.

² Il seguito della procedura è retto dagli articoli 29–32.

³ L'autorizzazione è valida sei mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta di tre mesi al massimo, applicando la medesima procedura.

Art. 42 Esecuzione

¹ Il servizio addetto all'esplorazione riceve i segnali dai gestori e dai fornitori secondo l'articolo 41 capoverso 1 lettera d, li converte in dati e, sulla base del contenuto, valuta quali dati trasmettere al SIC.

² Il servizio addetto all'esplorazione trasmette al SIC esclusivamente dati contenenti informazioni relative alle chiavi di ricerca definite per l'adempimento del mandato. Gli trasmette informazioni relative a persone che si trovano in Svizzera unicamente se sono necessarie per la comprensione di un fatto che avviene all'estero e se sono state precedentemente anonimizzate.

³ Se i dati contengono informazioni riguardanti fatti che avvengono in Svizzera o all'estero che possono costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a, il servizio addetto all'esplorazione li trasmette al SIC senza modifiche.



⁴ Il servizio addetto all' esplorazione distrugge il più rapidamente possibile i dati che non contengono informazioni secondo i capoversi 2 e 3.

⁵ Il SIC è competente per l' analisi dei dati a fini informativi.

Art. 43 Obblighi dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione

¹ I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a comunicare al servizio addetto all' esplorazione o al SIC i dati tecnici necessari per l' esecuzione dell' esplorazione di segnali via cavo.

² In presenza di un mandato e del relativo nullaosta, i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a fornire i segnali al servizio addetto all' esplorazione. Sopprimono i criptaggi che hanno applicato.

³ I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a mantenere il segreto riguardo ai mandati.

⁴ La Confederazione indennizza i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione. Il Consiglio federale stabilisce l' importo dell' indennità in funzione dei costi per la fornitura dei segnali al servizio addetto all' esplorazione.

Capitolo 4: Trattamento dei dati e archiviazione

Sezione 1:

Principi, controllo della qualità e trattamento dei dati nei Cantoni

Art. 44 Principi

¹ Il SIC e le autorità d' esecuzione cantonali possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

² Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti.

³ Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d' informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d' informazione.

⁴ Il SIC può correlare i dati all' interno di un sistema d' informazione e analizzarli in modo automatizzato.

Art. 45 Controllo della qualità

¹ Il SIC valuta la rilevanza e l' esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d' informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento.

² Il SIC registra unicamente i dati necessari per l' adempimento dei compiti di cui all' articolo 6, tenendo conto dell' articolo 5 capoversi 5–8.



³ Il SIC distrugge i dati che non è lecito registrare in alcun sistema d'informazione oppure li rinvia al mittente per ulteriori accertamenti o per il trattamento di competenza di quest'ultimo.

⁴ Il SIC verifica periodicamente in tutti i sistemi d'informazione se gli insiemi di dati personali registrati sono ancora necessari per l'adempimento dei suoi compiti. Cancella gli insiemi di dati non più necessari. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l'articolo 44 capoverso 2.

⁵ L'organo interno di controllo della qualità del SIC assume i compiti seguenti:

- a. verifica la rilevanza e l'esattezza dei dati personali nel sistema IASA-GEX SIC (art. 50);
- b. verifica periodicamente la rilevanza e l'esattezza dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali registrati nel sistema INDEX SIC (art. 51);
- c. controlla a campione in tutti i sistemi d'informazione del SIC la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza del trattamento dei dati;
- d. cancella nel sistema INDEX SIC i dati risultanti da accertamenti preliminari dei Cantoni e la cui registrazione risale a oltre cinque anni prima, nonché i dati che il Cantone propone di cancellare;
- e. provvede alla formazione interna dei collaboratori del SIC in materia di protezione dei dati.

Art. 46 Trattamento dei dati nei Cantoni

¹ Le autorità d'esecuzione cantonali non gestiscono alcuna collezione di dati propria in applicazione della presente legge.

² Se trattano dati entro le proprie competenze, i Cantoni provvedono affinché i dati cantonali non contengano indicazioni riguardo all'esistenza e al contenuto dei dati della Confederazione.

³ Le autorità d'esecuzione cantonali possono trasmettere valutazioni della situazione e dati ricevuti dal SIC se ciò è necessario alla valutazione di misure per la salvaguardia della sicurezza o per sventare una minaccia considerevole. Il Consiglio federale stabilisce a quali servizi possono essere trasmessi questi dati e in quale misura.

Sezione 2: Sistemi d'informazione per le attività informative

Art. 47 Sistemi d'informazione del SIC

¹ Il SIC gestisce i sistemi d'informazione seguenti per adempiere i compiti di cui all'articolo 6:

- a. IASA SIC (art. 49);
- b. IASA-GEX SIC (art. 50);
- c. INDEX SIC (art. 51);



- d. GEVER SIC (art. 52);
- e. PES (art. 53);
- f. Portale OSINT (art. 54);
- g. Quattro P (art. 55);
- h. ISCO (art. 56);
- i. Memoria dei dati residui (art. 57).

² Per ogni sistema d'informazione del SIC il Consiglio federale disciplina:

- a. il catalogo dei dati personali;
- b. le competenze in materia di trattamento dei dati;
- c. i diritti d'accesso;
- d. la frequenza del controllo della qualità, considerando la gravità dell'ingerenza nei diritti costituzionali che il trattamento dei dati comporta;
- e. la durata di conservazione dei dati, considerando le esigenze specifiche del SIC riguardo ai vari compiti;
- f. la cancellazione dei dati;
- g. la sicurezza dei dati.

Art. 48 Assegnazione dei dati ai sistemi d'informazione

Il SIC assegna i dati che riceve come segue:

- a. i dati con informazioni sull'estremismo violento, al sistema IASA-GEX SIC;
- b. i dati con informazioni che servono esclusivamente per scopi amministrativi, al sistema GEVER SIC;
- c. i dati con informazioni che riguardano esclusivamente misure di polizia di sicurezza, al sistema PES;
- d. i dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, al sistema Portale OSINT;
- e. i dati provenienti da controlli di frontiera e doganali, al sistema Quattro P;
- f. i dati che servono esclusivamente al controllo dei compiti e alla direzione dell'esplorazione radio e dell'esplorazione di segnali via cavo, al sistema ISCO;
- g. i rimanenti dati, al sistema Memoria dei dati residui.

Art. 49 IASA SIC

¹ Il Sistema di analisi integrale del SIC (IASA SIC) serve all'analisi dei dati a fini informativi.

² IASA SIC contiene dati che riguardano i compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1, eccettuati i dati relativi all'estremismo violento.

³ I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della ricerca, dell'analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso a IASA SIC mediante procedura di



richiamo. Con l'ausilio di IASA SIC possono intraprendere ricerche di dati in tutti i sistemi d'informazione del SIC ai quali sono autorizzati ad accedere.

Art. 50 IASA-GEX SIC

¹ Il Sistema di analisi integrale dell'estremismo violento del SIC (IASA-GEX SIC) serve alla registrazione, al trattamento e all'analisi di informazioni che riguardano l'estremismo violento.

² IASA-GEX SIC contiene dati che riguardano l'estremismo violento.

³ I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della ricerca, dell'analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso a IASA-GEX SIC mediante procedura di richiamo.

Art. 51 INDEX SIC

¹ Il sistema d'informazione INDEX SIC serve:

- a. ad accertare se il SIC tratta dati relativi a una persona, un'organizzazione, un gruppo, un oggetto o un evento;
- b. a registrare i rapporti redatti dalle autorità d'esecuzione cantonali;
- c. a trattare i dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d'esecuzione cantonali.

² INDEX SIC consente alle autorità che non sono collegate alla rete particolarmente protetta del SIC di accedere ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali e di trasmetterli in modo sicuro.

³ INDEX SIC contiene:

- a. i dati per l'identificazione delle persone, delle organizzazioni, dei gruppi, degli oggetti e degli eventi registrati nei sistemi d'informazione IASA SIC e IASA-GEX SIC;
- b. i rapporti redatti dalle autorità d'esecuzione cantonali di propria iniziativa o su mandato del SIC;
- c. i dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d'esecuzione cantonali.

⁴ Le seguenti persone hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di INDEX SIC indicati di seguito:

- a. i collaboratori del SIC incaricati di individuare tempestivamente e sventare minacce contro la Svizzera e la sua popolazione, ai dati di cui al capoverso 3 lettere a e b;
- b. i collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge nonché per il trattamento e la trasmissione al SIC e ad altre autorità d'esecuzione cantonali di dati risultanti da accertamenti preliminari e di rapporti; hanno accesso ai dati di cui al capoverso 3 lettera c unicamente i collaboratori dell'autorità d'esecuzione can-



tonale che ha eseguito gli accertamenti preliminari e i collaboratori dell'organo di controllo della qualità del SIC;

- c. i collaboratori dell'Ufficio federale di polizia, ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per l'esecuzione di compiti di polizia di sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa, nonché per l'esame di casi di sospetto riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo comunicati da istituti svizzeri;
- d. i collaboratori del servizio del DDPS competente per la protezione delle informazioni e delle opere, ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone.

Art. 52 GEVER SIC

¹ Il Sistema d'informazione per la gestione degli affari del SIC (GEVER SIC) serve a trattare e controllare gli affari, nonché a garantire processi di lavoro efficienti.

² GEVER SIC contiene:

- a. i dati riguardanti affari amministrativi;
- b. tutti i prodotti informativi che il SIC trasmette all'esterno;
- c. i dati che sono stati impiegati per allestire i contenuti di cui alle lettere a e b;
- d. le informazioni necessarie per il controllo degli affari, in particolare nel settore dei controlli di sicurezza relativi alle persone.

³ I collaboratori del SIC hanno accesso a GEVER SIC mediante procedura di richiamo.

Art. 53 PES

¹ Il Sistema d'informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) è uno strumento di condotta che serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per diffondere informazioni allo scopo di definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti.

² PES contiene dati riguardanti eventi nonché dati riguardanti misure per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna.

³ I collaboratori del SIC e delle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricati della condotta in materia di politica di sicurezza o della valutazione e della gestione di eventi che incidono sulla situazione hanno accesso a PES mediante procedura di richiamo.

⁴ In occasione di eventi particolari, il SIC può concedere l'accesso temporaneo mediante procedura di richiamo anche a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere. L'accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione di un simile evento.



Art. 54 Portale OSINT

¹ Il Portale «Open Source Intelligence» (Portale OSINT) serve al SIC per approntare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico.

² Il Portale OSINT contiene dati raccolti in occasione dell'utilizzazione di fonti accessibili al pubblico.

³ I collaboratori del SIC hanno accesso al Portale OSINT mediante procedura di richiamo.

⁴ Il SIC può accordare ai collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali l'accesso mediante procedura di richiamo a determinati dati del Portale OSINT.

Art. 55 Quattro P

¹ Il SIC può gestire un sistema d'informazione per identificare determinate categorie di stranieri che entrano in Svizzera o escono dalla Svizzera e per stabilire le date della loro entrata e uscita (Quattro P).

² Quattro P contiene dati raccolti nel quadro di controlli di frontiera e doganali presso i posti di confine e che servono a identificare le persone e a individuare gli spostamenti.

³ I collaboratori del SIC incaricati di identificare persone nel quadro dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6 hanno accesso a Quattro P mediante procedura di richiamo.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce, in un elenco non pubblico, le categorie di persone da registrare in Quattro P; al riguardo, si fonda sulla situazione di minaccia del momento.

Art. 56 ISCO

¹ Il Sistema d'informazione per l'esplorazione delle comunicazioni (ISCO) serve a controllare e dirigere l'esplorazione radio e l'esplorazione di segnali via cavo.

² ISCO contiene dati che consentono di dirigere i mezzi d'esplorazione, di procedere a verifiche e di redigere rapporti.

³ I collaboratori del SIC incaricati della direzione dell'esplorazione radio e dell'esplorazione di segnali via cavo hanno accesso a ISCO mediante procedura di richiamo.

Art. 57 Memoria dei dati residui

¹ La Memoria dei dati residui serve a memorizzare i dati che in occasione dell'assegnazione di cui all'articolo 48 non possono essere assegnati direttamente a un altro sistema.

² Se un'entrata di informazioni da archiviare nella Memoria dei dati residui contiene dati personali, la valutazione della sua rilevanza ed esattezza secondo l'articolo 45 capoverso 1 avviene per l'entrata nel suo insieme e non in relazione ai singoli dati personali. I dati personali sono valutati singolarmente quando vengono riversati in un altro sistema d'informazione.



³ I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della ricerca, dell'analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso alla Memoria dei dati residui mediante procedura di richiamo.

⁴ La durata di conservazione dei dati è di dieci anni al massimo.

Sezione 3: Dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

Art. 58

¹ Il SIC memorizza in sistemi d'informazione distinti da quelli di cui all'articolo 47 i dati provenienti dalle misure di acquisizione soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 26; i dati sono memorizzati con riferimento a casi specifici.

² Il SIC provvede affinché i dati personali che provengono da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e che non hanno alcuna correlazione con la specifica situazione di minaccia non vengano utilizzati e siano distrutti al più tardi entro 30 giorni dalla fine delle misure.

³ Se la misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione riguarda una persona appartenente ad una delle categorie professionali menzionate agli articoli 171–173 CPP¹⁶, la cernita e distruzione dei dati non aventi alcuna correlazione con la specifica situazione di minaccia avvengono sotto la vigilanza del TAF. Se la misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione riguarda un'altra persona, vanno distrutti anche i dati in merito ai quali una persona può avvalersi della facoltà di non deporre secondo gli articoli 171–173 CPP.

⁴ In casi specifici e tenendo conto dell'articolo 5 capoversi 5–8, il SIC può memorizzare dati personali anche nel sistema d'informazione appositamente previsto di cui all'articolo 47 capoverso 1, sempre che contengano informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1.

⁵ I collaboratori del SIC incaricati dell'esecuzione di una misura di acquisizione e dell'analisi dei risultati hanno accesso ai corrispondenti dati mediante procedura di richiamo.

⁶ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il catalogo dei dati personali;
- b. il diritto di trattare dati e i diritti d'accesso;
- c. la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro distruzione;
- d. la sicurezza dei dati.

¹⁶ RS 312.0



Sezione 4: Disposizioni particolari sulla protezione dei dati

Art. 59 Verifica prima della comunicazione

Prima di ogni comunicazione di dati personali o di prodotti, il SIC si assicura che i dati personali soddisfino le prescrizioni della presente legge, che la loro comunicazione sia prevista dalla legge e sia necessaria nel caso concreto.

Art. 60 Comunicazione di dati personali ad autorità svizzere

¹ Il SIC comunica dati personali ad autorità svizzere se ciò è necessario per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. Il Consiglio federale determina le autorità interessate.

² Se i riscontri del SIC servono ad altre autorità per il perseguimento penale, per la prevenzione di reati gravi o per il mantenimento dell'ordine pubblico, il SIC le mette a loro disposizione, spontaneamente o su richiesta, garantendo la protezione delle fonti.

³ Il SIC comunica a un'autorità di perseguimento penale dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ogniqualvolta contengano indizi concreti di un reato il cui perseguimento può dar luogo a una misura di sorveglianza comparabile in virtù del diritto processuale penale.

⁴ Il SIC indica alle autorità di perseguimento penale la provenienza dei dati. Il seguito della procedura è retto dalle disposizioni del CPP¹⁷ o della Procedura penale militare del 23 marzo 1979¹⁸.

Art. 61 Comunicazione di dati personali ad autorità estere

¹ Il SIC può comunicare dati personali o elenchi di dati personali all'estero. Prima di ogni comunicazione verifica che le condizioni legali siano soddisfatte.

² Se la legislazione dello Stato destinatario non assicura una protezione adeguata dei dati, i dati personali possono essergli comunicati in deroga all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992¹⁹ sulla protezione dei dati (LPD) soltanto se la Svizzera intrattiene con detto Stato relazioni diplomatiche e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. la Svizzera è tenuta a comunicargli i dati personali in virtù di una legge o di un trattato internazionale;
- b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante inerente alla sicurezza della Svizzera o dello Stato destinatario, quale prevenire o fare luce su un reato grave punibile anche in Svizzera;
- c. la comunicazione è necessaria per motivare una domanda di informazioni avanzata dalla Svizzera;

¹⁷ RS 312.0

¹⁸ RS 322.1

¹⁹ RS 235.1



- d. la comunicazione è nell'interesse della persona e questa ha fornito il suo consenso preliminare per la comunicazione dei dati oppure le circostanze lasciano presumere senza alcun dubbio il consenso della persona;
- e. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita e l'integrità fisica di terzi.

³ Il SIC può, in casi specifici, comunicare dati personali a Stati con i quali la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche se lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e i dati in questione gli consentono di valutare se tale persona possa collaborare a progetti esteri classificati nel settore della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati.

⁴ Il SIC può comunicare dati personali, mediante procedura di richiamo, ad organi di sicurezza di Stati terzi se detti Stati assicurano una protezione adeguata dei dati e se con essi la Svizzera ha concluso un trattato secondo l'articolo 70 capoverso 3.

⁵ I dati personali non possono essere comunicati a un organo di sicurezza estero se ciò comporta per la persona interessata il pericolo di una doppia punizione o pregiudizi gravi per la vita, l'integrità fisica o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 1950²⁰ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o di altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera.

⁶ Se i dati personali sono richiesti nel quadro di un procedimento legale, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria.

Art. 62 Comunicazione di dati personali a terzi

La comunicazione di dati personali a terzi è ammessa unicamente se:

- a. la persona interessata vi ha acconsentito o la comunicazione è inequivocabilmente nel suo interesse;
- b. è necessaria per sventare un grave pericolo immediato;
- c. è necessaria per motivare una domanda di informazioni.

Art. 63 Diritto d'accesso

¹ Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD²¹.

² Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione:

- a. se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per:

²⁰ RS 0.101

²¹ RS 235.1



1. l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o
2. il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio;
- b. se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure
- c. se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente.

³ Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.

⁴ Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo.

⁵ Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda.

Art. 64 Verifica da parte dell'IFPDT

¹ Su domanda del richiedente, l'IFPDT effettua la verifica di cui all'articolo 63 capoverso 3.

² L'IFPDT comunica al richiedente che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure che sono stati riscontrati errori nel trattamento dei dati o riguardanti il differimento dell'informazione e che ha inviato al SIC una raccomandazione ai sensi dell'articolo 27 LPD²² affinché vengano corretti.

³ L'IFPDT rende attento il richiedente al fatto che può domandare al TAF di verificare detta comunicazione o l'esecuzione della raccomandazione.

⁴ L'articolo 27 capoversi 4–6 LPD si applica per analogia alla raccomandazione di cui al capoverso 2.

⁵ Qualora il richiedente renda verosimile che il differimento dell'informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l'IFPDT può raccomandare al SIC di fornire immediatamente, a titolo eccezionale, le informazioni richieste, sempre che ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.

Art. 65 Verifica da parte del TAF

¹ Su domanda del richiedente, il TAF effettua la verifica di cui all'articolo 64 capoverso 3 e gli comunica che la stessa ha avuto luogo.

² Se riscontra errori nel trattamento dei dati o riguardanti il differimento dell'informazione, il TAF invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti. La medesima procedura si applica in caso di inosservanza della raccoman-



dazione dell'IFPDT. Il SIC può impugnare la decisione con ricorso al Tribunale federale.

Art. 66 Forma della comunicazione ed esclusione dei rimedi giuridici

¹ Le comunicazioni di cui agli articoli 63 capoverso 3, 64 capoverso 2 e 65 capoverso 1 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate.

² Non sono impugnabili.

Art. 67 Deroga al principio di trasparenza

La legge del 17 dicembre 2004²³ sulla trasparenza non si applica all'accesso a documenti ufficiali riguardanti l'acquisizione di informazioni secondo la presente legge.

Sezione 5: Archiviazione

Art. 68

¹ Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni.

² Il Consiglio federale può, conformemente all'articolo 12 della legge federale del 26 giugno 1998²⁴ sull'archiviazione, prorogare ripetutamente e per una durata limitata il termine di protezione applicabile agli archivi provenienti da servizi di sicurezza esteri se questi formulano riserve su una loro eventuale consultazione.

³ In casi specifici, il SIC può consultare, durante il termine di protezione, i dati personali che ha consegnato all'Archivio federale per l'archiviazione al fine di valutare minacce concrete per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare un altro interesse pubblico preponderante.

⁴ Il SIC distrugge i dati e i documenti che l'Archivio federale considera privi di valore archivistico.

Capitolo 5: Prestazioni

Art. 69

¹ Se sussiste un interesse informativo o un altro interesse pubblico, il SIC può fornire prestazioni ad altre autorità della Confederazione e dei Cantoni segnatamente negli ambiti seguenti:

- a. sicurezza delle trasmissioni;

²³ RS 152.3

²⁴ RS 152.1



- b. trasporto di merci o persone;
- c. consulenza e valutazione della situazione;
- d. protezione e difesa contro attacchi all'infrastruttura di informazione o di comunicazione oppure contro la tutela del segreto.

² Se sussiste un interesse informativo, il SIC può fornire simili prestazioni anche a terzi in Svizzera o all'estero.

Capitolo 6: Direzione politica, controllo e tutela giurisdizionale

Sezione 1: Direzione politica e divieti

Art. 70 Direzione politica da parte del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale assicura la direzione politica del SIC, assumendo in particolare i compiti seguenti:

- a. assegna al SIC un mandato di base e lo rinnova almeno ogni quattro anni; il mandato di base è segreto;
- b. approva ogni anno la lista d'osservazione di cui all'articolo 72 e la trasmette alla DelCG; la lista d'osservazione è confidenziale;
- c. designa ogni anno i gruppi da considerare di matrice estremista violenta e prende atto del numero di estremisti violenti non ancora attribuibili ad un gruppo noto;
- d. valuta ogni anno la situazione di minaccia e se necessario in caso di eventi particolari, e informa le Camere federali e il pubblico;
- e. ordina le misure necessarie in caso di situazioni di minaccia particolari;
- f. definisce ogni anno la collaborazione del SIC con autorità estere.

² I documenti in relazione con i compiti di cui al capoverso 1 non sono accessibili al pubblico.

³ Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti la collaborazione internazionale del SIC in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d'informazione automatizzati internazionali secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera e.

Art. 71 Tutela di altri interessi nazionali importanti

¹ Nel caso di una minaccia grave e incombente, il Consiglio federale può incaricare il SIC di eseguire misure secondo la presente legge, sempre che tali misure siano necessarie per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3.

² Stabilisce nel caso specifico la durata, lo scopo, il genere e l'estensione della misura.

³ Le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione sottostanno alla procedura di autorizzazione secondo gli articoli 26–33.



⁴ Se assegna un mandato secondo il capoverso 1, il Consiglio federale ne informa entro 24 ore la DelCG.

Art. 72 Lista d'osservazione

¹ Nella lista d'osservazione figurano organizzazioni e gruppi che è fondato supporre minaccino la sicurezza interna o esterna.

² La presunzione è considerata fondata se un'organizzazione o un gruppo figura in una lista delle Nazioni Unite o dell'Unione europea; in tal caso, l'organizzazione o il gruppo in questione può essere inserito nella lista d'osservazione.

³ Le organizzazioni e i gruppi sono stralciati dalla lista d'osservazione quando:

- a. viene meno la presunzione che essi minaccino la sicurezza interna o esterna;
o
- b. non figurano più in alcuna delle liste di cui al capoverso 2 e non sussistono motivi particolari per supporre che minaccino la sicurezza interna o esterna.

⁴ Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza i criteri per l'elaborazione della lista d'osservazione e stabilisce la frequenza della sua verifica.

Art. 73 Divieto di determinate attività

¹ Il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, a un'organizzazione o a un gruppo un'attività che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna e che direttamente o indirettamente serve a propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento.

² Il divieto è pronunciato per cinque anni al massimo. Se allo scadere del termine le condizioni continuano a essere adempiute, il divieto può essere prorogato di volta in volta di cinque anni al massimo.

³ Il dipartimento che ha richiesto il divieto verifica periodicamente se le condizioni sono ancora adempiute. Se non sono più adempiute, propone al Consiglio federale la revoca del divieto.

Art. 74 Divieto di organizzazioni

¹ Il Consiglio federale può vietare un'organizzazione o un gruppo che direttamente o indirettamente propaga, sostiene o favorisce in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna.

² Il divieto si fonda su una decisione delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; il Consiglio federale consulta le commissioni competenti in materia di politica di sicurezza.

³ Il divieto è pronunciato per cinque anni al massimo. Se allo scadere del termine le condizioni continuano a essere adempiute, il divieto può essere prorogato di volta in volta di cinque anni al massimo.

⁴ Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo il capoverso 1, mette a disposizione risorse umane o materiale,



organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.

⁵ È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 CP²⁵.

⁶ Sono applicabili le disposizioni generali del CP relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

⁷ Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione, al SIC e all'Ufficio federale di polizia tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.

Sezione 2: Controllo e vigilanza del SIC

Art. 75 Autocontrollo da parte del SIC

Mediante adeguate misure di assicurazione della qualità e di controllo il SIC garantisce che tanto in seno al SIC quanto da parte delle autorità di sicurezza dei Cantoni l'esecuzione della presente legge sia conforme al diritto.

Art. 76 Autorità di vigilanza indipendente

¹ Il Consiglio federale istituisce un'autorità indipendente incaricata di vigilare sul SIC.

² Su proposta del DDPS, il Consiglio federale nomina il capo dell'autorità di vigilanza indipendente per un mandato di sei anni.

³ Il mandato del capo dell'autorità di vigilanza si considera tacitamente rinnovato per un nuovo mandato di sei anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.

⁴ Con un preavviso di sei mesi, il capo dell'autorità di vigilanza può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.

⁵ Il Consiglio federale può destituire il capo dell'autorità di vigilanza prima della scadenza del mandato se:

- a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; oppure
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.



Art. 77 Statuto dell'autorità di vigilanza indipendente

¹ L'autorità di vigilanza indipendente esercita la propria funzione in modo indipendente; non è vincolata a istruzioni. Sotto il profilo amministrativo è aggregata al DDPS.

² L'autorità di vigilanza indipendente dispone di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.

³ Si costituisce da sé. Definisce la propria organizzazione e i propri metodi di lavoro in un regolamento interno.

⁴ I rapporti di lavoro del capo dell'autorità di vigilanza e del personale sono retti dalla legge del 24 marzo 2000²⁶ sul personale federale. Al capo dell'autorità di vigilanza non si applica il sistema di valutazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 della legge sul personale federale.

Art. 78 Compiti, diritti d'informazione e raccomandazioni dell'autorità di vigilanza indipendente

¹ L'autorità di vigilanza indipendente vigila sulle attività informative del SIC, delle autorità d'esecuzione cantonali nonché di terzi o di altri servizi da esso incaricati. Verifica la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività.

² Essa coordina la propria attività con le attività di vigilanza parlamentare e con altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.

³ L'autorità di vigilanza indipendente informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato.

⁴ L'autorità di vigilanza indipendente ha accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti utili nonché a tutti i locali dei servizi sottoposti a vigilanza. Può esigere fotocopie dei documenti consultati. Nel quadro della propria attività di vigilanza può chiedere ad altri servizi della Confederazione e dei Cantoni di fornirle informazioni nonché l'accesso a documenti, sempreché vi sia un nesso tra tali informazioni e la collaborazione tra questi servizi e i servizi sottoposti a vigilanza.

⁵ Per adempiere la propria attività, l'autorità di vigilanza può accedere a tutti i sistemi di informazione e a tutte le collezioni di dati dei servizi sottoposti a vigilanza; può altresì accedere a dati personali degni di particolare protezione. I dati rilevati possono essere memorizzati solo fino al termine della verifica. I detentori delle varie collezioni di dati verbalizzano gli accessi alle collezioni.

⁶ L'autorità di vigilanza indipendente comunica per scritto al DDPS il risultato delle proprie verifiche. Può formulare raccomandazioni.

⁷ Il DDPS provvede all'attuazione delle raccomandazioni. Se rifiuta una raccomandazione, il DDPS la sottopone al Consiglio federale per decisione.

²⁶ RS 172.220.1



Art. 79 Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e dei segnali via cavo

¹ Un'autorità di controllo indipendente, interna all'Amministrazione, verifica la legalità dell'esplorazione radio e vigila sull'esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo che hanno ottenuto l'autorizzazione e il nullaosta. L'autorità di controllo adempie i propri compiti senza essere vincolata a istruzioni. I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale.

² L'autorità di controllo verifica i mandati assegnati al servizio addetto all'esplorazione nonché il trattamento e la trasmissione delle informazioni che quest'ultimo ha registrato. A tal fine i servizi competenti accordano all'autorità di controllo accesso a tutte le informazioni e a tutti gli impianti utili.

³ In base all'esito delle verifiche, l'autorità di controllo può formulare raccomandazioni e proporre al DDPS la sospensione di mandati per l'esplorazione radio e la cancellazione di informazioni. Le raccomandazioni, le proposte e i rapporti dell'autorità di controllo non sono pubblici.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la composizione e l'organizzazione dell'autorità di controllo, le indennità dei suoi membri e l'organizzazione della sua segreteria. La durata del mandato è di quattro anni.

Art. 80 Vigilanza e controllo da parte del Consiglio federale

¹ Il DDPS informa periodicamente il Consiglio federale in merito alla situazione di minaccia e ai risultati delle attività del SIC.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. la vigilanza finanziaria sui settori d'attività del SIC che richiedono una particolare tutela del segreto;
- b. i requisiti minimi che i controlli nei Cantoni devono soddisfare e le competenze degli organi di vigilanza della Confederazione.

³ Il Consiglio federale approva gli accordi amministrativi internazionali conclusi dal SIC che sono di una certa durata, hanno ripercussioni finanziarie sostanziali o dei quali il Consiglio federale dovrebbe essere a conoscenza per ragioni giuridiche o politiche. La riserva di approvazione vale anche per accordi amministrativi non scritti. Gli accordi divengono esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l'approvazione.

⁴ Annualmente, o secondo necessità, il DDPS informa il Consiglio federale e la DelCG in merito allo scopo e al numero di identità fittizie utilizzate dai collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni. Il numero dei nuovi documenti d'identità rilasciati è presentato separatamente.

⁵ Annualmente, e secondo necessità, il Consiglio federale informa la DelCG in merito ai divieti di attività, ai risultati delle verifiche periodiche di cui all'articolo 73 capoverso 3 e ai divieti di organizzazioni.



Art. 81 Alta vigilanza parlamentare

¹ L'alta vigilanza parlamentare sulle attività del SIC e sulle attività svolte dalle autorità d'esecuzione cantonali su mandato della Confederazione per l'esecuzione della presente legge incombe alla DelCG e alla Delegazione delle finanze nei rispettivi ambiti di competenza e conformemente alla legge del 13 dicembre 2002²⁷ sul Parlamento.

² Gli organi di vigilanza parlamentare cantonali verificano l'esecuzione di cui all'articolo 85 capoverso 1.

Art. 82 Vigilanza cantonale

¹ I collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali incaricate dai Cantoni dell'adempimento di compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale sui rapporti di servizio e alla vigilanza dei loro superiori.

² Nei Cantoni la funzione di autorità di vigilanza compete agli organi preposti al rispettivo organo esecutivo cantonale. Per rafforzare la vigilanza, questi ultimi possono ricorrere a un organo di controllo separato dall'organo esecutivo cantonale e responsabile nei loro confronti.

³ Per i propri controlli, l'autorità di vigilanza cantonale riceve un elenco dei mandati assegnati dal SIC nonché la lista d'osservazione di cui all'articolo 72.

⁴ L'autorità di vigilanza cantonale può prendere visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione. La consultazione può essere negata ove lo richiedano interessi essenziali in materia di sicurezza.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura per prendere visione dei dati. In caso di controversie, è possibile promuovere un'azione davanti al Tribunale federale secondo l'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge del 17 giugno 2005²⁸ sul Tribunale federale.

⁶ Il Consiglio federale disciplina l'assistenza all'autorità di vigilanza cantonale da parte di servizi della Confederazione.

Sezione 3: Tutela giurisdizionale

Art. 83

¹ Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF.

² Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non ha effetto sospensivo.

²⁷ RS 171.10

²⁸ RS 173.110



³ Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura.

⁴ Le decisioni su ricorso del TAF sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 2005²⁹ sul Tribunale federale.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 84 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 85 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni acquisiscono e trattano di propria iniziativa o sulla base di un mandato particolare del SIC le informazioni secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a. A tal fine, le autorità d'esecuzione cantonali hanno la facoltà di mettere in atto autonomamente le misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione di cui agli articoli 13–15, 19, 20, 23 e 25.

² Le autorità d'esecuzione cantonali informano spontaneamente il SIC quando vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna.

³ Per l'esecuzione della presente legge, il SIC collabora con i Cantoni, in particolare mettendo a loro disposizione mezzi tecnici, adottando misure di protezione e di osservazione e allestendo offerte di formazione comuni.

⁴ Nell'ambito delle loro possibilità, i Cantoni sostengono il SIC nell'esecuzione dei suoi compiti, in particolare:

- a. mettendo a disposizione i mezzi tecnici necessari;
- b. disponendo le misure di protezione e di osservazione necessarie;
- c. collaborando alla formazione.

⁵ La Confederazione indennizza i Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati, per le prestazioni che forniscono ai fini dell'esecuzione della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce un'indennità forfettaria sulla base del numero di persone attive prevalentemente per compiti della Confederazione.

Art. 86 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.



Art. 87 Coordinamento con la modifica del 25 settembre 2015 della legge sul servizio civile

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge o la modifica del 25 settembre 2015³⁰ della legge del 6 ottobre 1995³¹ sul servizio civile, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 367 capoverso 4 del Codice penale³² (Allegato, cifra II, n. 5) avrà il tenore seguente:

Art. 367 cpv. 4

⁴ I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a–e, j, l e m.

Art. 88 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³⁰ FF 2015 5925

³¹ RS 824.0

³² RS 311.0



Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 3 ottobre 2008³³ sul servizio informazioni civile è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997³⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 2 **Compiti**

¹ La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna.

² Sono misure preventive di polizia:

- a. i controlli di sicurezza relativi alle persone;
- b. le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali;
- c. la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza;
- d. il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge;
- e. le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 3

Abrogato

³³ RU 2009 6565, 2012 3745 5525, 2014 3223

³⁴ RS 120



Art. 5 Adempimento dei compiti da parte della Confederazione

Il Consiglio federale emana uno schema delle misure atte a proteggere:

- a. le autorità federali;
- b. le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
- c. i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007³⁵ sullo Stato ospite.

Art. 5a

Abrogato

Art. 6 cpv. 1

¹ Ogni Cantone designa l'autorità che collabora con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) nell'esecuzione della presente legge. Esso stabilisce la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.

Art. 7–9

Abrogati

Art. 10 Obbligo d'informazione di fedpol

Fedpol informa gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni nonché gli organi federali che collaborano all'adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell'ambito dei loro compiti.

Art. 10a–13d

Abrogati

Art. 13e cpv. 2

² Esse trasmettono il materiale al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968³⁶ sulla procedura amministrativa.

³⁵ RS 192.12

³⁶ RS 172.021



Art. 13f Sequestro di oggetti pericolosi

Fedpol può sequestrare gli oggetti pericolosi di cui all'articolo 4 capoverso 6 della legge del 20 giugno 1997³⁷ sulle armi, sempre che sia necessario all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

Art. 14 cpv. 1

¹ Fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all'insaputa delle persone interessate.

Art. 14a–18

Abrogati

Art. 21 cpv. 2

² L'autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può consultare, entro dieci giorni, i documenti relativi al controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati; per i documenti della Confederazione, può esigere la distruzione dei dati superati o l'apposizione di una nota di contestazione. Alla restrizione dei diritti d'accesso si applica l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992³⁸ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 23 cpv. 1 lett. a e c, nonché 1^{bis}, 2, 3, 3^{bis} e 5

¹ Il Consiglio federale designa:

- a. le persone che esercitano una funzione pubblica su mandato della Confederazione e a favore delle quali, in base ai pericoli connessi con tale funzione, sono adottate misure di protezione;
- c. *Abrogata*

^{1bis} In casi motivati il Consiglio federale può prevedere di prolungare le misure di protezione a favore delle persone di cui al capoverso 1 lettera a anche dopo che hanno lasciato la loro funzione.

² La Confederazione applica il diritto di polizia secondo l'articolo 62f della legge del 21 marzo 1997³⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) in tutti i suoi edifici che ospitano autorità federali. D'intesa con fedpol adotta misure di protezione adeguate.

³ I Cantoni garantiscono la protezione della restante proprietà della Confederazione nella misura prevista dall'articolo 62e capoverso 1 LOGA.

³⁷ RS 514.54

³⁸ RS 235.1

³⁹ RS 172.010



^{3bis} Qualora sussistano motivi concreti per presumere che una determinata persona commetterà un reato contro persone o edifici protetti in virtù del capoverso 1, l'autorità competente per la protezione può contattare tale persona, discutere del suo comportamento e informarla delle conseguenze di eventuali reati.

⁵ *Abrogato*

Art. 23a Sistema d'informazione e di documentazione

¹ Fedpol tratta nel proprio sistema d'informazione e di documentazione le informazioni necessarie per ordinare misure di protezione di persone ed edifici secondo la presente sezione.

² Il sistema d'informazione e di documentazione contiene dati su avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e sulle persone ad essi collegate.

³ I dati sono distrutti al più tardi entro cinque anni dal momento in cui le persone o gli edifici non necessitano più di protezione.

⁴ Il diritto d'accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 5 e 8 LPD⁴⁰.

Art. 23b Dati, categorie di dati e limiti del trattamento dei dati

¹ Fedpol tratta unicamente i dati delle persone:

- a. per la cui sicurezza è competente;
- b. che, sulla base di indizi fondati, si suppone costituiscano un pericolo concreto per la sicurezza di autorità, edifici e installazioni della Confederazione.

² È consentito trattare esclusivamente i dati seguenti:

- a. cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di origine e indirizzo;
- b. registrazioni su supporto audiovisivo;
- c. dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura in cui siano necessari per valutare il grado di pericolosità, in particolare informazioni sullo stato di salute, su condanne o procedimenti pendenti, sull'appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni, nonché informazioni sui rispettivi organi dirigenti.

³ Le informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà d'opinione, di riunione o di associazione non possono essere trattate. Il trattamento di tali informazioni è ammesso a titolo eccezionale qualora indizi fondati permettano di sospettare che un'organizzazione o persone che ne fanno parte si servano dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di reati.

⁴⁰ RS 235.1



Art. 23c Diritti d'accesso e trasmissione dei dati

¹ L'accesso al sistema d'informazione e di documentazione mediante procedura di richiamo automatizzata è limitato ai servizi di fedpol che:

- a. valutano la minaccia a cui sono esposti le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
- b. ordinano ed eseguono misure di protezione di persone.

² I dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, possono essere comunicati ai servizi e alle persone seguenti:

- a. dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell'amministrazione civile e militare, per proteggere autorità, edifici e installazioni nonché per eseguire misure di protezione di persone;
- b. servizi di fedpol e del SIC competenti per la protezione dello Stato o la lotta al terrorismo;
- c. responsabili degli edifici della Confederazione, allo scopo di impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- d. rappresentanze svizzere ed estere nonché organi internazionali, per proteggere le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
- e. organi di polizia svizzeri ed esteri, per adempiere compiti di polizia di sicurezza;
- f. responsabili di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per sventare un pericolo grave e immediato.

Art. 25–27 e 28 cpv. 1

Abrogati

2. Legge federale del 20 giugno 2003⁴¹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c ed l, nonché 2 lett. c ed l

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti

⁴¹ RS 142.51



d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008⁴² sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

1. Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015⁴³ sulle attività informative (LAI_n), nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit⁴⁴, nonché della LStr⁴⁵ e della LAsi⁴⁶.

² La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di polizia:
 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi,
 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi;
1. Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStr e della LAsi.

42 RS 361

43 RS ...; FF 2015 5925

44 RS 141.0

45 RS 142.20

46 RS 142.31



3. Legge del 17 giugno 2005⁴⁷ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 23 cpv. 2

² Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:

- a. l'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 1998⁴⁸ sull'asilo;
- b. gli articoli 29, 31 e 41 della legge federale del 25 settembre 2015⁴⁹ sulle attività informative (LAIIn);
- c. le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.

Art. 33 lett. b n. 4 e 4^{bis}

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
 4. il divieto di determinate attività secondo la LAIn⁵⁰,
 - 4^{bis}. il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,

Titolo prima dell'art. 36b

Sezione 4: Autorizzazione di misure di acquisizione del Servizio delle attività informative

Art. 36b

Il Tribunale amministrativo federale decide in merito all'autorizzazione di misure di acquisizione secondo la LAIn⁵¹.

4. Codice civile⁵²

Art. 43a cpv. 4 n. 5

⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

5. il Servizio delle attività informative della Confederazione per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera

⁴⁷ RS **173.32**

⁴⁸ RS **142.31**

⁴⁹ RS ...; FF **2015** 5925

⁵⁰ RS ...; FF **2015** 5925

⁵¹ RS ...; FF **2015** 5925

⁵² RS **210**



a della legge federale del 25 settembre 2015⁵³ sulle attività informative.

5. Codice penale⁵⁴

Art. 317^{bis} cpv. 1 e 2

¹ Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell'ambito di un'inchiesta mascherata, oppure allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l'articolo 17 della legge federale del 25 settembre 2015⁵⁵ sulle attività informative (LAIⁿ) o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l'articolo 18 LAIⁿ.

² Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per coperture o identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un'inchiesta mascherata o agisca su mandato dell'autorità competente secondo l'articolo 17 o 18 LAIⁿ.

Art. 365 cpv. 2 lett. r, s, t ed u

² Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- r. individuazione tempestiva e neutralizzazione di minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 LAIⁿ⁵⁶;
- s. trasmissione di informazioni a Europol secondo l'articolo 355a, sempre che i dati di Europol siano necessari per gli scopi di cui alla lettera r;
- t. esame di misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 2005⁵⁷ sugli stranieri e preparazione di decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale;

⁵³ RS ...; FF 2015 5925

⁵⁴ RS 311.0

⁵⁵ RS ...; FF 2015 5925

⁵⁶ RS ...; FF 2015 5925

⁵⁷ RS 142.20



- u. acquisizione e trasmissione di informazioni ad autorità di sicurezza estere nell'ambito di richieste secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera d LAIn; i dati la cui trasmissione non è nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi unicamente con il suo esplicito consenso.

Art. 367 cpv. 2 lett. i ed m, 2^{bis} lett. b e 4

² Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:

- i. autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge federale del 21 marzo 1997⁵⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

m. SIC.

^{2bis} Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoverso 3 lettera c:

- b. le autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LMSI;

⁴ I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e, l e m.

6. Codice di procedura penale⁵⁹

Art. 289 cpv. 4 lett. a

Concerne soltanto il testo francese.

⁵⁸ RS 120
⁵⁹ RS 312.0



7. Legge federale del 13 giugno 2008⁶⁰ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 15 cpv. 3 lett. k e 4 lett. i

³ Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

k. il SIC, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera j.

⁴ Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

i. il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli secondo la legge federale del 25 settembre 2015⁶¹ sulle attività informative (LAI_n);

Art. 16 cpv. 9

⁹ Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 8 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 8 della presente legge e gli articoli 63–66 LAIn⁶².

8. Legge militare del 3 febbraio 1995⁶³

Art. 99 cpv. 1^{bis}, 1^{quater}, 3 lett. c, 3^{bis}, 5 e 6

^{1bis} Per adempiere i suoi compiti, il servizio informazioni può avvalersi dello strumento dell'esplorazione radio secondo l'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2015⁶⁴ sulle attività informative (LAI_n). Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d'esplorazione.

^{1quater} Il servizio informazioni può impiegare anche aeromobili e satelliti per osservare fatti e installazioni e registrare le osservazioni. Non è ammesso osservare e registrare su supporto audiovisivo fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta. Le registrazioni audio e video rientranti nella sfera privata protetta che per motivi tecnici non è possibile evitare devono essere immediatamente distrutte.

³ Il Consiglio federale disciplina:

c. la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni;

^{3bis} Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la collaborazione internazionale del servizio informazioni in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d'informazione militari internazionali.

⁶⁰ RS 361

⁶¹ RS ...; FF 2015 5925

⁶² RS ...; FF 2015 5925

⁶³ RS 510.10

⁶⁴ RS ...; FF 2015 5925



Legge federale sulle attività informative

⁵ Il Consiglio federale disciplina la subordinazione del servizio informazioni. La vigilanza sul servizio informazioni è retta dall'articolo 78 LAIn.

⁶ Il Consiglio federale definisce ogni anno la collaborazione del servizio informazioni con autorità estere; approva accordi amministrativi internazionali del servizio informazioni e provvede affinché tali accordi divengano esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l'approvazione.

9. Legge federale del 3 ottobre 2008⁶⁵ sui sistemi d'informazione militari

Art. 16 cpv. 1 lett. i

¹ Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:

- i. al Servizio delle attività informative della Confederazione per accertare l'identità di persone che, sulla base di riscontri su minacce per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015⁶⁶ sulle attività informative, possono rappresentare una minaccia anche per la sicurezza dell'esercito.

10. Legge federale del 21 marzo 2003⁶⁷ sull'energia nucleare

Art. 101 cpv. 3

³ L'autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l'esecuzione della presente legge e della legge del 22 marzo 1991⁶⁸ sulla radioprotezione, nonché la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.

11. Legge federale del 19 dicembre 1958⁶⁹ sulla circolazione stradale

Art. 104c cpv. 5 lett. c

⁵ I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

- c. il SIC, per verificare se una persona dispone dell'autorizzazione a condurre.

⁶⁵ RS 510.91

⁶⁶ RS ...; FF 2015 5925

⁶⁷ RS 732.1

⁶⁸ RS 814.50

⁶⁹ RS 741.01



12. Legge federale del 6 ottobre 2000⁷⁰ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 1 cpv. 1 lett. d

¹ La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata:

- d. secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015⁷¹ sulle attività informative (LAIIn).

Art. 11 cpv. 1 lett. a

¹ Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale, il servizio svolge i compiti seguenti:

- a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati per cui essa è consentita dal diritto applicabile e se sia stata ordinata da un'autorità competente oppure se una misura di acquisizione ha ottenuto l'autorizzazione e il nullaosta secondo gli articoli 29 e 31 LAIn⁷²; se l'ordine di sorveglianza è errato o infondato, interpella l'autorità d'approvazione prima che l'offerente di un servizio postale trasmetta invii o informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il servizio svolge i compiti seguenti:

- a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati per cui essa è consentita dal diritto applicabile e se sia stata ordinata da un'autorità competente oppure se una misura di acquisizione ha ottenuto l'autorizzazione e il nullaosta secondo gli articoli 29 e 31 LAIn⁷³; se l'ordine di sorveglianza è errato o infondato, interpella l'autorità d'approvazione prima di trasmettere informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

Art. 14 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il servizio fornisce al Servizio delle attività informative della Confederazione le informazioni di cui al capoverso 1 necessarie per l'esecuzione della LAIn⁷⁴.

⁷⁰ RS **780.1**

⁷¹ RS ...; FF **2015** 5925

⁷² RS ...; FF **2015** 5925

⁷³ RS ...; FF **2015** 5925

⁷⁴ RS ...; FF **2015** 5925



13. Legge del 30 aprile 1997⁷⁵ sulle telecomunicazioni

Art. 34 cpv. 1^{ter} e 1^{quater}

^{1ter} Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le seguenti autorità possono installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze, per gli scopi qui indicati:

- a. la polizia e le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene, per garantire la sicurezza pubblica;
- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione, per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue informazioni e delle sue installazioni.

^{1quater} Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.

14. Legge federale del 20 dicembre 1946⁷⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50a cpv. 1 lett. d^{bis} ed e n. 7

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁷⁷:

- d^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁷⁸ sulle attività informative;
- e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

7. *Abrogato*

⁷⁵ RS **784.10**

⁷⁶ RS **831.10**

⁷⁷ RS **830.1**

⁷⁸ RS ...; FF **2015** 5925



15. Legge federale del 19 giugno 1959⁷⁹ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 66a cpv. 1 lett. c

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA⁸⁰:

- c. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁸¹ sulle attività informative.

16. Legge federale del 25 giugno 1982⁸² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 86a cpv. 1 lett. g e 2 lett. g

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

g. *Abrogata*

² Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- g. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁸³ sulle attività informative.

17. Legge federale del 18 marzo 1994⁸⁴ sull'assicurazione malattie

Art. 84a cpv. 1 lett. g^{bis} e h n. 6

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA⁸⁵:

⁷⁹ RS **831.20**

⁸⁰ RS **830.1**

⁸¹ RS ...; FF **2015 5925**

⁸² RS **831.40**

⁸³ RS ...; FF **2015 5925**

⁸⁴ RS **832.10**

⁸⁵ RS **830.1**



- g^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁸⁶ sulle attività informative;
- h. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
6. *Abrogato*

18. Legge federale del 20 marzo 1981⁸⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 97 cpv. 1 lett. h^{bis} e i n. 6

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁸⁸:

- h^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁸⁹ sulle attività informative;
- i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
6. *Abrogato*

19. Legge federale del 19 giugno 1992⁹⁰ sull'assicurazione militare

Art. 1a cpv. 1 lett. q

¹ È assicurato presso l'assicurazione militare:

- q. chi è impiegato all'estero in qualità di collaboratore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

Art. 95a cpv. 1 lett. h^{bis} e i n. 8

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁹¹:

⁸⁶ RS ...; FF 2015 5925

⁸⁷ RS 832.20

⁸⁸ RS 830.1

⁸⁹ RS ...; FF 2015 5925

⁹⁰ RS 833.1

⁹¹ RS 830.1



h^{bis}. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁹² sulle attività informative;

i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

8. *Abrogato*

20. Legge del 25 giugno 1982⁹³ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 97a cpv. 1 lett. e^{bis} e fn. 8

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁹⁴:

e^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁹⁵ sulle attività informative;

f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

8. *Abrogato*

⁹² RS ...; FF **2015** 5925

⁹³ RS **837.0**

⁹⁴ RS **830.1**

⁹⁵ RS ...; FF **2015** 5925

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 25 settembre 2016:

- No all'iniziativa popolare
«Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»
- No all'iniziativa popolare
«AVSplus: per un'AVS forte»
- Sì alla legge federale sulle attività informative (LAI n)

Chiusura redazionale:
17 giugno 2016

Per ulteriori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch